

LA RIVISTA DEI

pa **Professionisti** **Aziendali** **Associati**

**Realizzata da DiReCta, la divisione di
Studio PAA dedicata alle operazioni
societarie più complesse**

di
recta

INDICE

1 IN PRIMO PIANO

- Trasferte, spese di rappresentanza e obbligo di tracciabilità dei pagamenti

2 LEGGE DI BILANCIO 2026 - le principali novità

- Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta
- Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale
- Riforma fiscale per il Terzo Settore e gli enti associativi
- La deroga alla svalutazione dei titoli dell'attivo circolante

3 FISCALITA' D'IMPRESA E NOVITA' IRES/IRPEF

- Nuove regole tassazione dividendi 2026
- Avviamento e conferimenti - DLgs. 192/2024
- Falsi autocarri - criteri e profili fiscali
- Il Regime del margine - focus sugli acquisti intracomunitari

4 REGIMI AGEVOLATORI E PIANIFICAZIONE FISCALE

- Passaggio dal regime forfettario al semplificato
- Evoluzione del regime impatriati
- Abuso del diritto - art. 10-bis L. 212/2000
- Soggetti e oggetti della holding: analisi tecnica e vantaggi

5 ADEMPIMENTI, COMPLIANCE E RISCOSSIONE

- Ravvedimento speciale e Concordato Preventivo Biennale
- Prescrizione delle cartelle esattoriali
- L'estinzione d'ufficio delle Partite IVA inattive

6 AGEVOLAZIONI AGLI INVESTIMENTI

- Transizione 5.0: certificazione contabile e scadenza 28 febbraio

7 LAVORO E WELFARE AZIENDALE

- Welfare aziendale e fringe benefit 2026

8 E-COMMERCE E DIGITAL ECONOMY

- Vendite online e obbligo di partita IVA: quando scatta davvero l'attività d'impresa?

9 PATRIMONIO E IMMOBILI

- Contratto di comodato d'uso modale o a titolo oneroso
- Calcolo degli indennizzi alle imprese balneari - valore degli investimenti non ammortizzati

10 SOCIETÀ E TERZO SETTORE

- La clausola di prelazione e di gradimento nello statuto di società di capitali
- Le associazioni in Italia: guida pratica

11 CRISI D'IMPRESA E ESDEBITAZIONE

- L'Esdebitazione: una seconda chance per il debitore "onesto"
- Dimensioni d'impresa e liquidazione giudiziale

1

IN PRIMO PIANO

Trasferte, spese di rappresentanza e obbligo di tracciabilità dei pagamenti.

Con la circolare 15/E del 23/12/2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di trasferte missioni, di tracciabilità dei pagamenti e spese di rappresentanza.

La circolare funge da raccordo tra le normative che si sono susseguite nel corso del 2025 per alcune tipologie di spese e relativi requisiti per la deduzione, per la determinazione sia del reddito di lavoro autonomo che d'impresa, in particolare ci si riferisce:

- al Decreto legislativo n. 192/2024;
- alla Legge n. 207/2024, legge di bilancio 2025;
- al Decreto-legge n. 84/2025, intervenuto nuovamente sul tema della tracciabilità.

L'obiettivo: fornire un quadro univoco ed operativo agli addetti ai lavori per gestire al meglio queste novità contenute in ordine sparso nelle varie disposizioni normative.

Il primo elemento oggetto di chiarimento concerne l'art. 51 c.5 del TUIR che disciplina le trasferte o missioni dei dipendenti che siano solo temporanee rispetto alla sede del lavoro, fermo restando invariato il trattamento delle spese di trasferta o missioni fuori dal Comune.

Nella circolare viene chiarito che, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, le spese di trasferta all'interno del territorio comunale, effettuate anche tramite l'uso di auto privata, purché documentate,

comprovate e calcolate secondo i parametri delle tabelle ACI. Stessa sorte, anche per i rimborsi delle spese di pedaggio e di parcheggio, perché appunto spese di viaggio purché vengano documentate da giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

Queste indicazioni sono valide per tutti e tre i regimi analitico, forfetario e misto.

Ecco quindi, superata la disparità di trattamento tra trasferte all'interno e al di fuori dal Comune della sede operativa di lavoro.

Da quando? Retroattivamente dal 01.01.2025.

La Legge di Bilancio n. 207/2024 ha previsto, tramite il comma 81, che per i rimborsi ai dipendenti per vitto alloggio e trasporto effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (quindi taxi e NCC) non concorrono al reddito purché il pagamento avvenga tramite mezzi tracciabili ovvero versamento bancario postale, carte di credito e di debito ed altri strumenti ex art. 23 Dlgs n.241/1997. Anche in questo caso, la normativa è valida a prescindere dal metodo di rimborso scelto analitico, forfetario o misto.

Viene inoltre superata la criticità dell'estero, per cui, dal momento che gli strumenti di pagamento tracciabile talvolta potrebbero risultare scarsamente diffusi, il requisito della tracciabilità opera relativamente ai rimborsi delle spese di trasferte o missioni sostenute in Italia.

Restano fuori dall'obbligo della tracciabilità: i biglietti per il trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus) e le indennità chilometriche.

La novità, sulla base dell'art.51 e art.52 del TUIR, in materia di tracciabilità delle spese, riguarda anche le trasferte e missioni dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tale disposizione è retroattivamente valida dal 01.01.2025.

Chiarimenti sono intervenuti anche in materia di tracciabilità di spese di rappresentanza e trasferte ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Concorrono alla formazione del reddito le spese sostenute dal lavoratore autonomo nel territorio dello Stato, per vitto alloggio viaggio e trasporto mediante taxi e NCC se il pagamento non è avvenuto tramite strumento di pagamento tracciabile. Anche in questo caso la disposizione si applica dal 01.01.2025.

Vengono fornite indicazioni per le spese di rappresentanza sempre deducibili nel limite dell'1% dei ricavi soltanto se sostenute mediante utilizzo di pagamento tracciabile. In questo caso la disposizione è valida dal 18.06.2025, data di entrata in vigore del decreto-legge 84/2025.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate prosegue, inoltre, precisando che tali disposizioni sono valide anche per le spese di trasferte, missioni e spese di rappresentanza nella determinazione del reddito d'impresa.

La deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché dei rimborsi analitici relativi alle stesse spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti ai lavoratori autonomi, è subordinata all'utilizzo di metodi di pagamento tracciabile.

Le modifiche rilevano anche ai fini IRAP.

Sempre in tema di determinazione del reddito d'impresa, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il comma 3 - bis dell'art. 95 del TUIR per la regolamentazione delle spese di vitto alloggio, di fatto ancorando la deduzione di dette spese al pagamento tracciabile.

"Ai sensi del successivo comma 83, le novità di cui al nuovo comma 3-bis dell'articolo 95 del TUIR si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024".

Da ultimo, nella circolare, per quanto concerne le spese di rappresentanza, viene precisato che l'obbligo di sostenere la spesa con pagamento tracciabile, non riguarda le spese di pubblicità e sponsorizzazione dal momento che queste spese non sono considerate come spese di rappresentanza. In questo caso, però, nell'art. 108 del TUIR non è specificato se il requisito della tracciabilità è limitato alle sole spese che avvengono in Italia, e quindi secondo tale circolare anche le spese sostenute all'estero per essere deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, è necessario che siano sostenute tramite l'utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile. Fermo restando, in ogni caso, il requisito dell'inerenza di dette spese.

I sistemi di pagamento validi per la deducibilità sono gli stessi sopra menzionati.

Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute dal 01.01.2025 e la tracciabilità dei pagamenti rileva anche ai fini IRAP.

Dott.ssa Silvia Leopardi

A CURA DELLA DOTTORESSA

SILVIA LEOPARDI

Dottore commercialista,
Revisore Legale



LEGGE DI BILANCIO 2026 **le principali novità**

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

I commi 44 e 45 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 introducono una nuova finestra temporale per l'**affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta**, consentendo ai soggetti interessati di assoggettare tali poste all'imposta sostitutiva agevolata e di rimuovere il vincolo fiscale che ne condiziona l'utilizzo.

La disposizione si colloca in linea di continuità con precedenti interventi legislativi in materia, in particolare con la disciplina recata dal D.Lgs. 192/2024, rispetto alla quale la Legge di Bilancio 2026 opera un aggiornamento dei periodi di riferimento, senza modificarne l'impianto sostanziale.

Ambito oggettivo dell'agevolazione

L'affrancamento riguarda i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta che:

- risultano esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025.

La previsione esclude, quindi, dall'ambito applicativo le riserve che, pur presenti nel

A cura della
Dottoressa



Mariana Visan
Dottore commercialista,
Revisore legale

bilancio 2024, siano state nel frattempo utilizzate, distribuite o comunque assorbite nel corso dell'esercizio 2025. La base di riferimento per l'affrancamento è, in definitiva, rappresentata dalle poste che risultano ancora iscritte nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

L'affrancamento avviene mediante l'applicazione di **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, determinata nella **misura del 10 per cento**.

La **base imponibile** è costituita dall'ammontare delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta che il contribuente decide di affrancare. La norma ammette espressamente l'affrancamento parziale, consentendo di limitare l'opzione a singole riserve o a una quota delle stesse, purché chiaramente individuabili sotto il profilo contabile.

Liquidazione e versamento dell'imposta

L'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta previsto dall'art. 1, commi 44 e 45, della Legge di Bilancio 2026, si perfeziona esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, vale a dire nel Modello Redditi 2026.

In particolare, l'opzione va esercitata mediante la compilazione del quadro RQ, nella sezione dedicata alle imposte sostitutive per l'affrancamento straordinario delle riserve.

In tale sezione devono essere indicati:

- l'ammontare delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta affrancati (anche parzialmente);
- l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta, pari al 10% dell'importo affrancato;
- l'importo della prima rata, pari a un quarto dell'imposta sostitutiva.

La presentazione della dichiarazione contenente tali dati determina il perfezionamento dell'opzione.

Il versamento dell'imposta è rateizzato in **quattro rate annuali di pari importo**:

- la **prima rata** deve essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2025;
- le **tre rate successive** scadono nei termini ordinari per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dei periodi d'imposta successivi.

La rateazione costituisce una modalità vincolante prevista dalla norma e non una facoltà del contribuente; il corretto e tempestivo pagamento delle rate assume rilievo essenziale ai fini del mantenimento dell'agevolazione.

Dott.ssa Mariana Visan

Estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale (Art.1 Co.41 della L.199/2025)

La Legge di Bilancio per il 2026 (L. 199/2025) riapre l'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali per gli **imprenditori individuali**, permettendo di trasferire gli immobili dal patrimonio aziendale a quello privato con un'imposta sostitutiva ridotta dell'8% sulla plusvalenza. L'operazione riguarda gli immobili posseduti al 30 settembre 2025 e deve essere perfezionata tra l'1° gennaio e il 31 maggio 2026.

Si tratta di una misura già nota e sperimentata negli anni precedenti e consiste nel trasferimento del bene dalla sfera imprenditoriale a quella privata. L'operazione è di sicuro interesse quando si prevede di cessare l'attività entro pochi anni o nei casi in cui sei possessore di immobili con alta rivalutazione e bassa rendita catastale.

Requisiti e Termini

Soggetti ammessi: Imprenditori individuali in attività al 1° gennaio 2026.

Beni agevolabili: Immobili strumentali (per natura o per destinazione) posseduti alla data del 30 settembre 2025.

Trattasi degli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, rientranti nelle categorie catastali B, C, D, E e A/10) e/o per destinazione (quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'esercizio dell'impresa a prescindere e dalla categoria catastale).

Restano esclusi dall'ambito applicativo:

- gli immobili merce
- gli immobili patrimoniali (categoria "A", esclusa A/10);

A cura della
Dottoressa



Ilaria Redaelli
Dottore commercialista,
Revisore legale

- gli immobili in leasing.

Scadenza opzione: L'operazione deve essere perfezionata entro il 31 maggio 2026, con effetto retroattivo all'inizio dell'anno.

Il comportamento concludente rappresenta la modalità da esercitare per aderire all'agevolazione procedendo ad aggiornare entro il 31 maggio 2026 il libro giornale (per i soggetti in regime ordinario) e il registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata) con retroazione degli effetti al 1° gennaio 2026.

È necessario inoltre indicare i dati dell'operazione nel Quadro RQ del modello Redditi PF 2027 (relativo all'anno d'imposta 2026)

Costi e Tassazione

L'agevolazione prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale (o catastale) dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

- il valore normale si determina considerando il valore catastale degli immobili calcolati in ragione delle regole di cui all'art. 52, comma 4, DPR 131/1986;
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile viene determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte, tenendo conto anche delle eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti effettuate

Versamento: L'imposta va versata in due rate:

- 60% entro il 30 novembre 2026.
- 40% entro il 30 giugno 2027.

Nel concreto tale agevolazione rappresenta una opportunità per la gestione del patrimonio, per la gestione di passaggi generazionali e per la separazione del patrimonio personale da quello imprenditoriale.

Dott.ssa Ilaria Redaelli

La riforma fiscale per il terzo settore e gli enti associativi

Publicato in GU n. 288 del 12 dicembre il D.lgs. n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, il Decreto è entrato in vigore dal 13 dicembre 2025.

Nello specifico, viene modificato l'art. 1 co. 683 della L. 234/2021, che fissa la decorrenza delle disposizioni contenute nell'art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021. Quest'ultima norma, infatti, allo scopo di adeguare la disciplina nazionale a quella comunitaria, prevede:

- l'abrogazione del regime di de commercializzazione IVA previsto dall'art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72;
- l'introduzione del regime di esenzione IVA per molte delle prestazioni attualmente de-commercializzate, al fine di esonerare comunque gli enti dal versamento dell'imposta.

La riforma della disciplina è stata più volte oggetto di rinvio e, per effetto dell'art. 6 del D.lgs. 186/2025 viene rinviata di ulteriori 10 anni, confermando fino al 31.12.2035 l'attuale regime di esclusione.

Continueranno quindi ad essere considerate fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari in conformità alle finalità istituzionali:

- da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona;

A cura della
Dottoressa



Valeria Pantalone
Dottore in Economia

- nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Si tratta di un intervento di grande rilievo pratico, che consente agli enti di continuare ad applicare, ancora per un decennio, il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni svolte in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri soci, associati e partecipanti, a fronte di corrispettivi specifici o quote diverse da quelle associative ordinarie. Diversamente, le prestazioni rivolte ai terzi restano pienamente nel campo di applicazione dell'imposta e, devono essere assoggettate a IVA secondo i presupposti ordinari previsti dal D.P.R. 633/1972.

Accanto alla proroga, il decreto legislativo introduce anche importanti semplificazioni operative.

A partire dal 2026, infatti, le APS iscritte al RUNTS entrano definitivamente nel perimetro applicativo del **Titolo X del Codice del Terzo settore**, con la conseguenza che non potranno più avvalersi delle disposizioni fiscali del TUIR incompatibili con lo status di ETS.

Per gli enti con esercizio coincidente con l'anno solare, il nuovo assetto scatterà dal **1° gennaio 2026**; per quelli con esercizio "a cavallo", la decorrenza sarà differita in base alla chiusura del periodo contabile.

A partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, le APS e le organizzazioni di volontariato che applicano un regime forfetario vengono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi non c'è obbligo del Registratore di cassa Telematico. Si tratta di un intervento che riduce in modo significativo gli adempimenti amministrativi, allineando il trattamento di questi enti a una logica di maggiore semplificazione e coerenza con la loro natura non lucrativa.

Resta però fermo che, sul piano delle imposte dirette, il 2026 segna comunque una censura netta. Per le APS, comprese quelle con attività sportiva dilettantistica, viene definitivamente meno la possibilità di

applicare la Legge n. 398 del 1991, che resterà utilizzabile esclusivamente dalle associazioni e società sportive dilettantistiche non iscritte al RUNTS. Al suo posto, per le attività commerciali eventualmente svolte, trova applicazione il regime forfetario previsto **dall'articolo 86 del D.lgs. 117/2017**, con un plafond destinato a ridursi a 85.000 euro e con un'impostazione profondamente diversa rispetto ai regimi agevolativi del passato.

L'accesso al regime era consentito a condizione che, nel periodo d'imposta precedente, i ricavi percepiti, ragguagliati ad anno, non superassero la soglia di 130.000 euro, o eventualmente la diversa armonizzata dall'Unione europea. Successivamente, con l'approvazione del D.lgs. 186/2025, la soglia è stata abbassata ad euro 85.000,00, uniformandola a quanto già imposto per le persone fisiche.

L'adesione al regime forfetario avviene mediante comunicazione nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio attività, con la presunzione della sussistenza dei requisiti richiesti. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, le ODV applicano un coefficiente di redditività pari all'1 % dei ricavi, mentre per le APS il coefficiente è fissato al 3 %. In caso di opzione, trovano applicazione le regole relative al riporto delle perdite previste dalla normativa di riferimento.

Le APS e le ODV in regime forfetario previsto dal Codice del Terzo Settore sono esonerate dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Tali soggetti, non operano la ritenuta alla fonte ai propri collaboratori (dipendenti e assimilati, autonomi, ecc.), non applicano inoltre gli studi di settore e gli indici sintetici di affidabilità.

Ai fini IVA i contribuenti che aderiscono a questo regime non applicano in via di rivalsa l'IVA sulle cessioni di beni e sulla prestazione di servizi da loro effettuate. Il comma 7 dell'art. 86 disciplina l'applicazione dell'IVA ai diversi tipi di operazioni attive e passive poste in essere.

È escluso il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, ai sensi degli artt. 19 ss. DPR 633/72, le cessioni di beni intracomunitari non sono imponibili ai fini IVA e per le prestazioni di servizi

rese a soggetti passivi non residenti in Italia, si emette fattura senza l'applicazione dell'IVA, con la dicitura "inversione contabile" o "reverse charge IVA", mentre se rese a soggetti privati applicheranno normalmente l'IVA.

L'articolo 86 del Codice del Terzo Settore dà finalmente forma a un regime fiscale coerente con la funzione sociale delle associazioni di promozione e di volontariato. È però essenziale non confondere le regole del RUNTS con quelle degli enti associativi non iscritti o sportivi: il quadro agevolativo è differenziato e va applicato con consapevolezza e rigore.

Particolare attenzione va infine posta alle ONLUS in quanto, in seguito all'abrogazione della relativa disciplina, dovranno scegliere se:

- presentare la domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026; in questo caso, troverà diretta applicazione la disciplina fiscale degli ETS variabile in base alla sezione prescelta per l'iscrizione nel registro e alla natura commerciale o meno dell'attività di interesse generale e dell'ente nel suo complesso;
- oppure restare "fuori" dal Terzo Settore, continuando a operare secondo la disciplina ordinaria, oppure sciogliersi;

in entrambi i casi sarà necessario devolvere il patrimonio, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Ministero del Lavoro (art. 101 CTS).

Dott.ssa Valeria Pantalone

La deroga alla svalutazione dei titoli dell'attivo circolante alla luce della Legge di bilancio 2025

La valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante è tradizionalmente improntata al criterio del minore tra costo e valore di mercato, quale espressione del principio di prudenza. In questo contesto si inserisce il Documento Interpretativo n. 12 dell'OIC, che ha chiarito l'applicazione della deroga introdotta dal legislatore, consentendo – in presenza di perdite non durevoli – di non procedere alla svalutazione.

L'intervento della Legge di bilancio 2025, nel prorogare tale disciplina, si pone in continuità con le precedenti misure emergenziali, confermando l'obiettivo di attenuare gli effetti della volatilità dei mercati finanziari sulla rappresentazione contabile. Tuttavia, la reiterazione della deroga induce a riflettere sulla sua progressiva trasformazione da strumento straordinario a meccanismo di fatto ricorrente.

Sotto il profilo tecnico, la deroga incide su un automatismo consolidato, sostituendo al confronto tra costo e valore di mercato una valutazione fondata sulla temporaneità della perdita. Ne deriva un approccio che valorizza il giudizio professionale degli amministratori, chiamati a distinguere tra oscillazioni fisiologiche e perdite durevoli, con un temporaneo avvicinamento alla logica delle immobilizzazioni finanziarie.

Tale evoluzione comporta un ampliamento dei margini di discrezionalità. La nozione di "perdita non durevole", non definita puntualmente, richiede infatti valutazioni supportate da elementi oggettivi e documentati, anche alla luce delle aspettative degli organi di

A cura della
Dottoressa



Elisa Ferrara
Dottore commercialista

controllo e dei revisori.

Un aspetto centrale riguarda l'obbligo di destinare una quota di utili a una **riserva indisponibile** di ammontare pari alla mancata svalutazione. Tale vincolo bilancia gli effetti della deroga, evitando la distribuzione di utili meramente contabili e rafforzando la tutela del capitale fino al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la scelta.

In questo contesto, l'informativa in nota integrativa assume un ruolo essenziale. La trasparenza dei criteri adottati, l'indicazione degli effetti della mancata svalutazione e della correlata riserva vincolata costituiscono elementi imprescindibili per garantire la comprensibilità e l'attendibilità del bilancio.

La proroga operata dalla Legge di bilancio 2025 accentua, peraltro, la tensione con il quadro civilistico, fondato sul criterio del minore tra costo e valore di mercato. Se la deroga trova giustificazione in contesti di elevata volatilità, la sua reiterazione solleva interrogativi sulla coerenza del sistema valutativo e sul confine tra interventi eccezionali e regole generali.

In definitiva, il Documento Interpretativo n. 12, alla luce dell'evoluzione normativa, resta uno strumento utile per evitare effetti distorsivi derivanti da fluttuazioni temporanee. Tuttavia, il suo utilizzo richiede un approccio rigoroso, fondato su adeguato supporto informativo, su un esercizio consapevole del giudizio professionale e sul rispetto dei vincoli patrimoniali connessi alla riserva indisponibile.

Sul piano operativo, la scelta di avvalersi della deroga non è neutrale: incide sulla distribuibilità degli utili e può riflettersi anche sugli equilibri finanziari e sui covenant. Ne deriva l'esigenza di una valutazione non solo contabile, ma anche gestionale, che tenga conto degli effetti complessivi della scelta.

Dott.ssa Elisa Ferrara

FISCALITA' D'IMPRESA E NOVITA' IRES/IRPEF

Nuove regole per la tassazione dividendi 2026

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano applicabili le modifiche apportate in materia di tassazione dei dividendi a decorrere dal 1.01.2026.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 l'esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

- la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.

Vengono introdotti due valori soglia per la definizione della imposizione fiscale dei dividendi percepiti. Le modifiche riguardano gli art. 89 TUIR (Dividendi soggetti Ires) e art. 59 TUIR (Dividendi società di persone/PF imprenditori).

In mancanza dei requisiti il dividendo è imponibile al 100% in capo al soggetto percepente.

La novità non impatta le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell'esercizio d'impresa. La tassazione rimane a

A cura della
Dottoressa



Ilaria Redaelli
Dottore commercialista,
Revisore legale

titolo definitivo con ritenuta del 26% sul 100% dell'ammontare del dividendo percepito, indipendentemente dalla percentuale posseduta e dal valore fiscale. Tale dividendo, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

Quanto alla decorrenza delle suddette modifiche, si dispone che le stesse si applichino alle distribuzioni di utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Le modifiche, quindi, attengono alla data della delibera e non della distribuzione.

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato:

per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l'esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell'art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

- 5% in termini di partecipazione al capitale;
- oppure 500.000 euro di valore fiscale.

Le nuove soglie del 5% o 500.000 euro per accedere si applicano solo alle partecipazioni acquistate dal 1° gennaio 2026, mentre le quote già in portafoglio al 31 dicembre 2025 restano ancorate alla vecchia disciplina.

Dott.ssa Ilaria Redaelli

Avviamento e conferimenti: cosa cambia con il DLgs. 192/2024

Le modifiche introdotte dal decreto IRPEF-IRES in materia di avviamento incidono in modo significativo sulla disciplina delle operazioni straordinarie.

Due sono i punti centrali: trasferibilità dell'avviamento e nuovo regime di riallineamento.

1. Avviamento: finalmente chiarita la trasferibilità
L'art. 176 del TUIR è stato modificato con l'inserimento espresso dell'avviamento tra gli elementi dell'attivo e del passivo in cui il conferitario subentra al conferente.

Si supera così un contenzioso di lunga data:

- l'Agenzia delle Entrate riteneva che l'avviamento non fosse trasferibile e che il relativo valore fiscale restasse in capo al conferente;
- dottrina e giurisprudenza prevalenti lo consideravano invece componente inscindibile dall'azienda.

Oggi la norma chiarisce che:

- il conferitario subentra anche nel valore fiscale dell'avviamento;
- le quote residue di ammortamento diventano deducibili in capo al conferitario;
- si realizza una piena continuità fiscale.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate dal 31 dicembre 2024. Per quelle precedenti resta un'area di incertezza, non essendo prevista una retroattività espressa.

2. Riallineamento: regime unico ma meno conveniente

Il legislatore ha riscritto il comma 2-ter dell'art.

A cura della
Dottoressa



Elisa Ferrara
Dottore commercialista

176 TUIR, introducendo un regime unico di riallineamento tra valori contabili e fiscali e abrogando i precedenti regimi speciali (come quello del DL 185/2008).

Le principali novità:

- imposta sostitutiva pari al 18% (imposte sui redditi) + 3% (IRAP);
- versamento in un'unica soluzione;
- opzione esercitabile solo nella dichiarazione relativa all'anno dell'operazione.

Se il conferitario iscrive un avviamento superiore al valore fiscale ereditato, può riallinearlo pagando la sostitutiva. I maggiori valori diventano deducibili dall'esercizio di opzione.

Tuttavia, con un'aliquota complessiva vicina al 21%, il vantaggio finanziario rispetto alla tassazione ordinaria si riduce sensibilmente.

Inoltre, viene meno la possibilità di ammortamento accelerato in 5 anni prevista dai vecchi regimi speciali: si torna al regime ordinario (18 anni).

Il nuovo riallineamento si applica retroattivamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024.

3. Conclusioni

Chiarezza definitiva sulla trasferibilità dell'avviamento e sulla continuità della deduzione. Riallineamento più oneroso e meno incentivante rispetto al passato. Una riforma che semplifica il quadro interpretativo, ma che riduce gli spazi di pianificazione fiscale nelle operazioni di conferimento primaria.

Dott.ssa Elisa Ferrara

La riclassificazione fiscale dei veicoli N1: analisi e disciplina del “falso autocarro” bilancio 2026

Quadro Normativo e Ratio Legis

Nel sistema tributario italiano, la distinzione tra veicoli adibiti al trasporto merci (**categoria N1**) e veicoli destinati al trasporto persone (**categoria M1**) non si esaurisce nelle risultanze della carta di circolazione. Al fine di contrastare pratiche elusive volte a beneficiare indebitamente della piena deducibilità dei costi, l'ordinamento ha introdotto criteri oggettivi per l'individuazione dei cosiddetti "**falsi autocarri**".

La disciplina cardine è contenuta nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2006, emanato in attuazione dell'art. 35, comma 11, del D.L. n. 223/2006. Tale norma stabilisce che i veicoli immatricolati come autocarri, ma che presentano caratteristiche strutturali analoghe alle autovetture, devono essere assoggettati al medesimo regime fiscale di queste ultime.

Criteri Tecnici di Identificazione

Un veicolo immatricolato come autocarro (N1) è fiscalmente equiparato a un'autovettura qualora sussistano congiuntamente i seguenti tre requisiti:

- Tipologia di Carrozzeria: Presenza del codice F0 (Furgone) nel quadro relativo alla carrozzeria
- Capacità di Trasporto: Numero di posti a sedere uguale o superiore a quattro
- Coefficiente di Potenza: Un rapporto tra la potenza massima del motore (espressa in kW) e la portata utile (espressa in tonnellate) pari o superiore a 180

Formula di calcolo:

$$R = [\text{Potenza (kW)} / (\text{Massa Complessiva (t)} - \text{Tara (t)})] \geq 180$$

Laddove il parametro **R** risulti superiore alla

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

soglia citata, il mezzo perde la qualifica di bene strumentale *tout court*, indipendentemente dall'uso effettivo.

Profili di Indeducibilità e Detraibilità

La riclassificazione come "falso autocarro" comporta il passaggio dal regime di piena deducibilità (riservato agli autocarri "strumentali per natura") al regime limitativo previsto dall'**Art. 164 del TUIR**.

Nel periodo d'imposta ciò implica:

- Imposte Dirette: Deducibilità dei costi d'acquisto e d'impiego limitata al 20% (elevabile all'80% per agenti o rappresentanti di commercio), soggetta ai limiti di costo fiscalmente riconosciuto.
- Imposta sul Valore Aggiunto: Detraibilità dell'IVA limitata al 40% (ex Art. 19-bis1, lett. c, D.P.R. 633/1972), salvo prova contraria dell'uso esclusivo nell'esercizio dell'impresa.
- Tassa Automobilistica: Il bollo auto deve essere corrisposto in base alla tariffazione prevista per le autovetture, parametrata ai kW e alla classe ambientale, e non sulla base della portata.

Profili Sanzionatori e Violazioni del Codice della Strada

Sotto il profilo amministrativo, l'utilizzo di un autocarro per finalità estranee al trasporto di cose e del personale addetto configura la violazione dell'**Art. 82, commi 8 e 10, del Codice della Strada**.

L'accertamento della "destinazione diversa" comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da € 430 a € 1.731) e la sanzione accessoria della **sospensione della carta di circolazione** da uno a sei mesi. Tale rischio è particolarmente elevato nei casi in cui il mezzo venga impiegato per fini ludici o familiari, poiché la destinazione d'uso N1 impone un nesso funzionale diretto tra l'utilizzo del veicolo e l'attività d'impresa o professionale.

Conclusioni per il Contribuente

Si raccomanda agli operatori economici di effettuare una verifica preventiva sulla conformità dei veicoli aziendali consultando le specifiche tecniche sul Portale dell'Automobilista e monitorando le linee guida pubblicate sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, al fine di evitare riprese a tassazione in sede di accertamento.

Dott. Roberto Margini

Il Regime del margine – focus sugli acquisti intracomunitari

Il regime del margine rappresenta una deroga alla disciplina ordinaria dell'IVA, applicabile – a determinate condizioni – ai rivenditori di beni usati, oggetti d'arte, antiquariato o da collezione. La sua finalità è evitare la doppia imposizione su beni per i quali l'imposta è già stata assolta in una fase precedente senza possibilità di detrazione. Tale disciplina trova il proprio fondamento negli artt. 311-343 della Direttiva 2006/112/CE ed è stata recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995.

L'accesso a tale regime non dipende esclusivamente dalla rivendita di un bene usato, ma richiede il rispetto di precise condizioni legate sia alla natura del bene che alle modalità dell'operazione.

In particolare:

- il bene deve essere acquistato da un soggetto che non ha detratto l'IVA;
- Il fornitore deve aver applicato, a propria volta, il regime del margine;
- la fattura d'acquisto deve riportare espressamente l'annotazione di non detraibilità dell'imposta.

Nel settore automotive, l'applicazione del regime è subordinata alla qualifica del veicolo come "usato". Tuttavia, tale definizione non è univoca. Nel caso specifico degli scambi intracomunitari tra soggetti passivi (ex art. 36, c. 10, D.L. 41/1995), si fa riferimento ai criteri oggettivi del D.L. 331/1993: un mezzo a motore (con cilindrata superiore a 48 cc o potenza oltre i 7,2 kW) perde la natura di "nuovo" solo quando soddisfa contemporaneamente due requisiti:

- aver percorso più di 6.000 chilometri;
- essere trascorsi almeno sei mesi dalla data di

A cura della
Dottoressa



Mariana Visan
Dottore commercialista,
Revisore legale

prima immatricolazione o iscrizione nei pubblici registri.

Il rispetto di entrambi i parametri è il presupposto essenziale per la legittima adozione del regime.

Nell'ambito degli acquisti intracomunitari, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato un principio cardine: l'onere della prova circa la corretta applicazione del regime spetta interamente al cessionario (il rivenditore italiano). Data la natura eccezionale e derogatoria della norma, la Suprema Corte ha chiarito che il rivenditore non può limitarsi a una ricezione passiva della fattura, ma ha l'obbligo di verificare proattivamente che il fornitore estero abbia agito nel pieno rispetto delle condizioni previste per questo particolare trattamento IVA.

Per un rivenditore italiano di auto usate che effettua acquisti intracomunitari, la gestione dell'IVA richiede una particolare attenzione per evitare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, specialmente riguardo al rischio di "frodi carosello".

Per poter immatricolare un veicolo acquistato in regime del margine senza dover versare l'intera IVA al momento dell'iscrizione al PRA, il rivenditore italiano deve presentare un'apposita istanza di esonero all'Agenzia delle Entrate. Questa procedura consente la validazione del telaio nel sistema informatico della Motorizzazione Civile, rendendo possibile l'immatricolazione del veicolo nel rispetto del regime fiscale agevolato.

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 14/E del 2008 e dal Provvedimento del 17 luglio 2020, i principali documenti da allegare all'istanza sono:

- Fattura d'acquisto originale: deve indicare chiaramente l'applicazione del regime del margine
- Libretto di circolazione estero: necessario per verificare l'anzianità del veicolo e la storia dei precedenti proprietari;
- Documentazione finanziaria: copia del bonifico bancario che dimostri la tracciabilità del pagamento al fornitore UE;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio: con la quale il rivenditore attesta, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti per l'applicazione del regime del margine.

Nel caso in cui non ci siano i presupposti per l'applicazione del regime del margine, l'operazione rientra nell'ambito degli acquisti intracomunitari ex Art. 38 D.L. 331/1993. In tale situazione, il rivenditore italiano deve assolvere l'imposta integrando la fattura con l'Iva al 22%, secondo il meccanismo del reverse charge.

Conclusioni

La gestione degli acquisti intracomunitari richiede un controllo costante della catena di fornitura. L'Agenzia delle Entrate confronta i dati delle immatricolazioni con le comunicazioni Intrastat e le risultanze del sistema VIES. Eventuali discrepanze documentali possono comportare il rifiuto dello sblocco del telaio e l'avvio di accertamenti per evasione d'imposta.

Una corretta preparazione dei documenti e una verifica puntuale dei requisiti legali sono quindi essenziali per garantire una gestione sicura e conforme degli acquisti UE nel settore dei veicoli usati.

Dott.ssa Mariana Visan

REGIMI AGEVOLATORI E PIANIFICAZIONE FISCALE

Regime forfettario: passaggio al regime semplificato

Definizione

Il passaggio dal regime forfettario al regime **semplificato** rappresenta il mutamento della veste fiscale di un'impresa o di un professionista che, non rispettando più i requisiti per il regime agevolato, entra nel sistema di tassazione ordinario (seppur con contabilità snella).

Ecco una definizione dettagliata e i punti chiave di questa transizione:

Definizione Tecnica

Il passaggio avviene quando il contribuente perde i requisiti di accesso o permanenza nel regime forfettario (tipicamente il **superamento della soglia di 85.000 €** di ricavi/compensi annui). Questo comporta l'abbandono della tassazione sostitutiva (flat tax al 5% o 15%) a favore della tassazione IRPEF progressiva e l'applicazione dell'IVA.

Quando avviene il passaggio?

La tempistica dipende dall'entità del superamento del limite:

- Superamento fino a 100.000 €: Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo. (Esempio: se nel 2025 incassi 90.000 €, resterai forfettario per tutto il 2025 e diventerai semplificato dal 1° gennaio 2026).

A cura della
Dottoressa



Alessandra Mineo
Dottore commercialista

- Superamento oltre i 100.000 €: Il regime forfettario cessa immediatamente. Da quel preciso momento, l'IVA deve essere applicata sulle operazioni che determinano il superamento della soglia e si entra nel regime semplificato retroattivamente per l'intero anno in corso.

Conseguenze pratiche:

Forfettario fino a 85.000 €: nessun passaggio;

Forfettario 85.001 € - 100.000 €: dal 1° gennaio dell'anno dopo;

Forfettario Oltre 100.000 €: immediato (in corso d'anno).

I limiti sopra indicati devono essere ragguagliati ad anno se hai aperto la Partita IVA in corso d'anno (ad esempio, se apri a luglio, il limite di 85.000 € si dimezza).

Un esempio:

1. Il "Salto" dei 100.000 €

Immaginiamo un professionista che ha incassato 95.000 € da inizio anno e deve emettere una nuova fattura da 10.000 €.

- Incassi totali precedenti: 95.000 €
- Nuova fattura: 10.000 €
- Totale potenziale: 105.000 € (Soglia superata)

Come deve comportarsi?

La regola stabilisce che l'IVA è dovuta sull'operazione che determina il superamento. Hai due strade per gestire questa fattura da 10.000 €:

Fattura Unica:

Applichi l'IVA sull'intero importo dei 10.000 €.

Fattura Scissa (più precisa):

Emetti una fattura da 5.000 € ancora in regime forfettario (arrivando esattamente a quota 100.000 €).

Emetti una seconda fattura da 5.000 € + IVA (per la parte che eccede i 100.000 €).

2. Adempimenti Immediati (Checklist)

Una volta superati i 100.000 €, il tuo assetto fiscale cambia istantaneamente:

Fatturazione:

Da quel momento in poi, tutte le fatture successive devono esporre l'IVA e la ritenuta d'acconto (se il cliente è un sostituto d'imposta, come una società o un professionista).

Registri Contabili: Devi iniziare a registrare le fatture attive e passive.

Detrazione Costi: Puoi iniziare a "tenere gli scontrini". A differenza del forfettario, ora le spese aziendali (affitto, attrezzature, materie prime) abbattano direttamente l'imponibile IRPEF.

Comunicazione:

È opportuno avvisare subito il consulente o il commercialista, poiché le scadenze fiscali cambieranno (liquidazioni IVA trimestrali o mensili).

3. Il calcolo delle tasse (IRPEF vs Sostitutiva)

Mentre per l'IVA il cambiamento parte dalla fattura "incriminata", per le imposte sul reddito il cambiamento è retroattivo per l'intero anno.

Il vantaggio nascosto: Passando all'ordinario, puoi finalmente recuperare le detrazioni personali (come il bonus ristrutturazioni o le spese sanitarie) che nel regime forfettario andrebbero perse se non avessi altri redditi.

La normativa per gli approfondimenti

Il quadro normativo che regola il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario ha subito una profonda modifica con la Legge di Bilancio 2023, che ha introdotto la distinzione tra sfioramento "lieve" e sfioramento "rilevante".

Ecco i riferimenti normativi principali suddivisi per tipologia di fonte:

1. La Norma di Riferimento (Legge Istitutiva)

La disciplina del regime forfettario è contenuta nell'Articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

Nello specifico, per il passaggio di regime i commi chiave sono:

Comma 54: Definisce il limite dei ricavi/compensi (attualmente fissato a 85.000 €).

Comma 71: È la norma che stabilisce la fuoriuscita dal regime. Questo comma è stato modificato dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha introdotto la soglia dei 100.000 € per l'esclusione immediata.

2. Le novità della Legge di Bilancio 2023

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha riscritto le regole del passaggio all'ordinario:

Art. 1, comma 54, lett. a): ha alzato la soglia di permanenza da 65.000 € a 85.000 €.

Art. 1, comma 54, lett. b): ha aggiunto il periodo al comma 71 della L. 190/2014 che recita: "Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro."

3. Prassi e Interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate

Per capire operativamente come comportarsi (soprattutto per l'IVA e le ritenute), i documenti fondamentali sono: Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023: è il documento più importante e recente. Fornisce chiarimenti dettagliati su cosa fare al superamento dei 100.000 €, specificando che:

- L'IVA è dovuta a partire dall'operazione che comporta il superamento del limite.
- Il reddito dell'intero anno viene tassato con modalità ordinarie (IRPEF).
- Il contribuente riacquista il ruolo di "sostituto d'imposta" per le ritenute sui dipendenti o professionisti che paga.

Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019: contiene le istruzioni generali sul passaggio tra regimi, in particolare per quanto riguarda la rettifica dell'IVA (Art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972) sui beni non ancora ceduti o ammortizzati al momento del cambio regime.

4. Altri riferimenti correlati

D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico IVA): per tutte le regole sull'esposizione dell'imposta in fattura e la detrazione degli acquisti post-superamento.

T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi):

per le regole di determinazione del reddito ordinario (analitica: ricavi meno costi) che tornano applicabili dopo lo sfioramento dei 100.000 €.

In sintesi: Se superi gli 85.000 € ma non i 100.000 €, la norma di riferimento è il comma 71 (primo periodo) della L. 190/2014 (uscita differita). Se superi i 100.000 €, la norma è il comma 71 (secondo periodo) della medesima legge (uscita immediata).

Dott.ssa Alessandra Mineo

L'evoluzione del regime Impatriati: Analisi Comparativa tra il D.Lgs. 147/2015 e la Nuova Disciplina 2024

Il "regime degli impatriati" rappresenta da anni uno degli strumenti cardine della fiscalità italiana per il **rientro dall'estero del capitale umano altamente qualificato**, con l'obiettivo di attrarre competenze e favorire l'insediamento in Italia di professionalità elevate, attraverso l'abbattimento della base imponibile IRPEF.

Tuttavia, il passaggio dal regime "storico" a quello introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 a partire dal 1° gennaio 2024, ha segnato un notevole cambio passo: la disciplina ha subito una profonda revisione normativa, con effetti significativi sia sui requisiti di accesso sia sui benefici fiscali applicabili, rendendo così l'agevolazione più selettiva e restrittiva.

I tratti distintivi della normativa previgente, valida fino al periodo d'imposta 2023, disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, poi modificato e ampliato nel corso degli anni mediante interventi normativi successivi (fra cui il Decreto Crescita – D.L. n. 34/2019 e la Legge di Bilancio 2021) comprendevano:

- Requisiti di accesso più ampi: il lavoratore doveva non essere stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a mantenere la residenza fiscale nel Paese per almeno due anni;
- Tipologia di redditi agevolabili: oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilato, rientravano nell'agevolazione anche i redditi da lavoro autonomo e, per i titolari di imprese individuali, anche i redditi di impresa;
- Entità del beneficio fiscale: la base imponibile dei redditi agevolati era ridotta, normalmente, al 30% del loro ammontare, con ulteriori riduzioni fino al 10% – per chi si trasferiva in

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

determinate aree del Mezzogiorno;

- Possibilità di estensione: in presenza di condizioni aggiuntive (per esempio, figli a carico o acquisto di un'abitazione), il regime poteva essere esteso fino a 10 anni complessivi.

Queste condizioni consentivano una significativa riduzione dell'incidenza fiscale per i lavoratori rientranti in Italia, con un'ampia platea di soggetti potenzialmente beneficiari.

La nuova disciplina, regolamentata dal D.Lgs. n. 209/2023, ha ridefinito sotto molti aspetti il "regime impatriati", introducendo limiti più restrittivi e una normativa più strutturata, che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024 in poi.

Le principali novità sono:

- **Requisito di non residenza più stringente:** il lavoratore non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento (con casi specifici di estensione a 6 o 7 anni in presenza di continuità con lo stesso datore di lavoro o gruppo);
- **Impegno di permanenza più lungo:** è richiesto l'impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni, pena la decadenza dai benefici e l'obbligo di restituzione con interessi;
- **Redditi agevolabili e soggetti:** il nuovo regime si applica ai redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomo da arti e professioni, prodotti in Italia; sono esclusi i redditi di impresa;
- **Entità dell'agevolazione:** la base imponibile degli stessi redditi è ridotta al 50% del loro ammontare (tassazione del 50%), con possibile aumento a 60% (tassazione maggiormente favorevole) per i contribuenti che trasferiscono la residenza con almeno un figlio minorenni residente in Italia;
- **Limite di reddito:** è stato introdotto un massimale annuo di 600.000 euro di reddito agevolabile;
- **Durata dell'agevolazione:** l'agevolazione dura 5 anni senza possibilità di estensione automatica.

La *ratio* del nuovo intervento legislativo è chiaramente orientata a ridurre il costo fiscale della misura, garantendo il beneficio solo a profili di "elevata qualificazione o specializzazione", che apportino un valore aggiunto tangibile al sistema economico nazionale.

Dott.ssa Michela Ferrante

L'abuso del diritto ai sensi dell'art.10-bis della L. 212/2000

L'abuso del diritto, così come oggi disciplinato dall'art. 10-bis della L. 212/2000, rappresenta uno dei tentativi più consapevoli del legislatore di **ridurre a razionalità un terreno che, per anni, è stato dominato dall'incertezza**.

Prima della codificazione, infatti, l'elusione fiscale era una costruzione essenzialmente giurisprudenziale, priva di confini normativi chiari, con il risultato di esporre il contribuente – e il professionista che lo assisteva – a un rischio difficilmente governabile ex ante.

Con l'introduzione dell'art. 10-bis, il legislatore ha scelto una strada diversa: **non reprimere la pianificazione fiscale in quanto tale**, ma colpire solo quelle condotte che, pur formalmente rispettose della legge, risultano prive di una reale giustificazione economica e orientate in modo essenziale al conseguimento di un vantaggio fiscale contrario alla ratio delle norme.

In questo senso, l'abuso del diritto non è configurato come una violazione, bensì come un **meccanismo di neutralizzazione**: l'operazione rimane valida sul piano civilistico, ma il beneficio fiscale viene disconosciuto.

Il punto di equilibrio della norma sta proprio qui. L'abuso non coincide con la scelta fiscalmente più efficiente, né con l'utilizzo di strumenti giuridici "sostanziosi". La libertà di iniziativa economica e la libertà di scelta tra regimi alternativi restano intatte. Ciò che viene censurato è l'artificiosità, cioè l'uso distorto di schemi giuridici che non aggiungono nulla – se non sul piano fiscale – alla posizione del contribuente. La mancanza di sostanza

A cura della
Dottorssa



Elisa Ferrara
Dottore commercialista

economica diventa quindi il vero indice rivelatore, ma va letta con attenzione: non come assenza di profitto o di convenienza, bensì come **inidoneità dell'operazione a produrre effetti economici apprezzabili diversi dal risparmio d'imposta.**

Da un punto di vista professionale, uno degli aspetti più rilevanti dell'abuso del diritto è lo spostamento dell'asse probatorio. L'onere della prova grava interamente sull'Amministrazione finanziaria, che non può limitarsi a una valutazione ex post di maggiore convenienza fiscale, ma deve dimostrare la carenza di valide ragioni extrafiscali, l'essenzialità del vantaggio tributario e la contrarietà alla finalità delle norme. Questo impianto rende l'abuso una fattispecie necessariamente residuale, almeno sul piano teorico, e rafforza la centralità del contraddittorio preventivo come momento di confronto reale e non meramente formale.

L'altro elemento qualificante è l'assenza di sanzioni. L'abuso del diritto non integra un illecito amministrativo né, tantomeno, penale. Anche questo dato è coerente con la natura della fattispecie: **non si punisce un comportamento vietato, ma si disconosce un vantaggio ritenuto indebito.** È una differenza sottile, ma decisiva, soprattutto nel rapporto di fiducia tra contribuente, professionista e ordinamento.

Nella pratica, l'abuso del diritto impone un cambio di prospettiva più culturale che tecnica. Non richiede di rinunciare alla pianificazione fiscale, ma di **progettarla con maggiore consapevolezza**, curando la coerenza economica delle operazioni e la loro narratività in termini di razionalità imprenditoriale. Le ragioni extrafiscali non devono essere straordinarie né dominanti, ma devono essere autentiche, non marginali e soprattutto riscontrabili nei fatti.

In definitiva, l'abuso del diritto è una clausola di chiusura del sistema, non uno strumento punitivo generalizzato. Quando resta confinato a questo ruolo, costituisce un presidio di equilibrio tra esigenze erariali e tutela del contribuente. Quando invece viene utilizzato come categoria "onnicomprendiva" per riqualificare scelte legittime, tradisce la sua stessa funzione. È qui che si gioca, ancora oggi, la vera partita applicativa della norma.

Dott.ssa Elisa Ferrara

Soggetti e oggetti della holding: analisi tecnica e vantaggi

Le holding ad oggi rappresentano una tra le soluzioni più diffuse nell'ambito della pianificazione fiscale e societaria. Prima di procedere con la sua costituzione, è molto importante individuare la struttura più efficace e coerente con l'obiettivo che si intende perseguire: perché le holding non sono tutte uguali e non esiste un modello universale.

La classificazione fiscale: l'Art. 162 – bis TUIR

Il legislatore, tramite l'art. 162-bis definisce il perimetro soggettivo, ovvero distingue i soggetti finanziari da quelli non finanziari in base al criterio della prevalenza.

Holding finanziaria: detiene quote o azioni di società che operano nel settore finanziario. Quindi si tratta di banche, SGR, e tutti quei soggetti che sono autorizzati a concedere finanziamenti. Il requisito soggettivo si ha quando sulla base dei dati del bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti, nonché gli ulteriori componenti patrimoniali intercorrenti (crediti, garanzie rilasciate, impegni ad erogare fondi), sia superiore al 50% del totale attivo (incluso anche gli impegni ad erogare fondi e garanzie).

Holding non finanziarie (c.d. industriali): detengono principalmente partecipazioni in società attive nel settore dell'industria, del commercio o dei servizi. Il requisito soggettivo sussiste quando sulla base del bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso, il totale complessivo delle partecipazioni in soggetti "non finanziari" e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

A cura della
Dottorssa



Silvia Leopardi
Dottore commercialista,
Revisore legale

Questa prima distinzione contiene delle implicazioni di natura fiscale e contabile. Entrambe le tipologie scontano un'aliquota IRAP maggiorata (con percentuali differenti) oltre ad eventuali maggiorazioni che possono essere applicate da parte delle Regioni. Differente è anche il calcolo della base imponibile che risulta a sua volta diverso dalle società commerciali. Rispetto alle prime, le holding industriali hanno una maggiore flessibilità gestionale, ma sono comunque soggetti a specifici obblighi di Comunicazione all'Anagrafe Tributaria. In ogni caso, risultano essere utilizzate per riorganizzare la struttura societaria e pianificare la tutela del patrimonio.

Holding Pura vs Holding Mista: profilo IVA

Un'altra importante distinzione riguarda la holding pura e holding mista. Questa differenza impatta direttamente sulla soggettività IVA.

Holding Pura: dal momento che si limita a detenere partecipazioni, non svolge attività economica, per tale ragione non viene considerata un soggetto passivo IVA e non beneficia del diritto alla detrazione. Il suo unico scopo è, quindi, quello di ricevere dividendi dalle controllate.

Essa agisce da "cassaforte" che gestisce le partecipazioni senza però entrare nella gestione operativa delle stesse.

Holding Mista: oltre a detenere partecipazioni, svolge anche attività economiche in favore delle controllate di natura strategica, amministrativa, gestionale. L'attività economica svolta, continuativa e non occasionale, le conferisce soggettività IVA, motivo per cui è possibile detrarre l'IVA sugli acquisti. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la recente circolare n.7/E del 12/02/2026.

Tipologie di Holding:

Accanto alla classificazione fiscale, la prassi identifica altre tipologie di holding in base alla loro funzione strategica:

- Holding gestorie: detiene partecipazioni in altre società aventi business complementari con l'obiettivo di gestirle in maniera sinergica;
- Investment holding: acquisisce partecipazioni per ottenere dividendi e plusvalenze senza controllare direttamente il capitale delle società figlie;
- Subholding: società che si interpone tra la capogruppo e le varie società figlie;

- **Holding di famiglia:** i soci sono membri di una stessa famiglia o ramo familiare. Il controllo è detenuto dal fondatore o dai fondatori che conferiscono le quote di società operative che possono essere gestite in maniera accentrata. Questa è la tipologia più diffusa in Italia ed è uno strumento finalizzato quindi alla pianificazione successoria.

La holding, come struttura strategica, permette di conseguire dei vantaggi, di seguito ne vengono elencati alcuni dei principali:

FISCALI

- **Regime Pex:** la plusvalenza derivante da una eventuale cessione della partecipazione concorre solo per il 5% alla determinazione del reddito imponibile, a patto che ricorrano i requisiti ex art. 87 TUIR;
- **Tassazione dividendi:** esenzione al 95% dei dividendi percepiti dalle holding e distribuite dalle partecipate.

ORGANIZZATIVO – GESTIONALI

- **Passaggio generazionale:** con l'adozione di opportune clausole statutarie e/o specifici patti di famiglia, risolve il problema del trasferimento delle quote agli eredi garantendo la continuità dell'azienda;
- **Gestione ordinata della liquidità:** consente una efficiente gestione della liquidità, i dividendi che riceve dalle società partecipate, possono essere reinvestiti sottoforma di finanziamento alle altre controllate o collegate;
- **Protezione del patrimonio:** la holding detiene, oltre alle partecipazioni, anche altri assets (beni immobili, strumenti finanziari) che vengono separati dai rischi delle società operative.

Dott.ssa Silvia Leopardi

Ravvedimento speciale e concordato preventivo biennale

Già introdotto a partire dallo scorso anno, il ravvedimento speciale costituisce una delle principali misure premiali collegate al Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025-2026. L'istituto, disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, come successivamente integrato, si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della compliance fiscale delineato dalla legge delega n. 111/2023.

La finalità dell'istituto è stata quella di favorire l'adesione al concordato attraverso la possibilità di sanare, a condizioni agevolate, eventuali irregolarità dichiarative riferite agli anni antecedenti al biennio concordatario.

Il ravvedimento speciale trova fondamento negli articoli dedicati alle misure premiali connesse al CPB, introdotte in attuazione della legge delega n. 111/2023; la disciplina consente ai contribuenti che hanno aderito validamente al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023, purché non siano già intervenuti atti impositivi divenuti definitivi per i medesimi periodi d'imposta.

L'adesione al ravvedimento è facoltativa, ma subordinata alla permanenza nel concordato: la

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

decadenza dal CPB comporta, infatti, l'inefficacia della sanatoria.

La regolarizzazione riguarda esclusivamente:

- IRPEF o IRES;
- IRAP;
- addizionali correlate ai redditi.

Restano espressamente escluse:

- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- violazioni diverse da quelle incidenti sulla determinazione della base imponibile (ad esempio, indebite compensazioni o violazioni formali).

Il ravvedimento opera, dunque, come strumento di emersione di maggiore imponibile, non come sanatoria generalizzata di ogni violazione fiscale.

Ciascuna annualità dal 2019 al 2023 può essere regolarizzata autonomamente, consentendo al contribuente una valutazione selettiva dell'opportunità di adesione per singoli periodi d'imposta, in coerenza con i termini ordinari di decadenza dell'accertamento.

La scelta tiene conto dei normali termini di decadenza dell'accertamento, che la norma coordina espressamente con l'istituto del concordato.

Il meccanismo di calcolo si fonda su una base imponibile incrementale, sulla quale si applica un'imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinarie.

Le aliquote sono agevolate e strutturate in modo progressivo, tenendo conto del livello di affidabilità fiscale del contribuente (punteggio ISA).

L'imposta sostitutiva:

- sostituisce IRPEF/IRES e IRAP;
- non sconta sanzioni né interessi;
- non rileva ai fini della determinazione di ulteriori basi imponibili.

Il versamento può avvenire:

- in un'unica soluzione, oppure
- tramite rateizzazione, secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi.

Il versamento (o della prima rata, se rateizzato) deve avvenire entro il 15 marzo 2026, termine ultimo per validare l'adesione al ravvedimento speciale nel CPB.

Il perfezionamento del ravvedimento speciale produce effetti rilevanti sul piano sostanziale:

- preclusione dell'attività accertativa sulle annualità regolarizzate, limitatamente ai tributi oggetto di sanatoria;
- riduzione significativa del rischio fiscale pregresso;
- allineamento della posizione dichiarativa del contribuente con il reddito concordato per il biennio 2025-2026.

L'istituto è particolarmente consigliato nei seguenti scenari:

- Scostamenti significativi tra redditi dichiarati (2019-2023) e reale capacità economica del contribuente;
- Rischio accertativo elevato sulle annualità ancora accertabili;
- Punteggio ISA medio-alto, che consente aliquote sostitutive più contenute;
- Esigenza di stabilizzare definitivamente il passato fiscale prima dell'ingresso nel CPB;
- Costo della sanatoria inferiore rispetto al potenziale esborso derivante da accertamento ordinario (imposte, sanzioni, interessi);
- Interesse a ridurre l'incertezza fiscale complessiva durante il biennio concordatario.

Non si tratta di un condono in senso tecnico, ma di una procedura di compliance rafforzata, fondata sull'adesione volontaria e sul pagamento integrale dell'imposta sostitutiva.

Il ravvedimento speciale connesso al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 si inserisce in una logica di collaborazione rafforzata tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Esso consente di chiudere in via definitiva il passato (annualità 2019-2023) a condizioni economicamente più favorevoli rispetto all'accertamento ordinario, rafforzando al contempo la stabilità del rapporto fiscale nel biennio concordatario.

La convenienza dell'istituto resta, tuttavia, strettamente legata all'analisi del singolo caso, rendendo imprescindibile una valutazione tecnica preventiva.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

Prescrizione delle cartelle esattoriali

La prescrizione delle cartelle esattoriali non ha una durata fissa, ma dipende dalla **natura del debito** indicato nell'atto. Il termine decorre dalla data dell'ultima notifica valida ricevuta. I tempi variano generalmente da 3 a 10 anni a seconda del tipo di tributo:

- **Imposte Erariali** (IRPEF, IRES, IVA, Imposta di Registro) è 10 anni
- **Tributi Locali** (IMU, TARI, TOSAP, Contributi Consorzi di Bonifica) è 5 anni
- **Contributi Previdenziali** (INPS, INAIL) è 5 anni
- **Sanzioni e Interessi** (Multa stradali, sanzioni tributarie) è 5 anni
- **Bollo Auto** (Decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza) è 3 anni

È necessario comprendere i meccanismi tecnici che possono "congelare" il tempo o cambiare le regole del conteggio. Ecco i quattro pilastri da tenere in considerazione:

1. Qualsiasi atto ufficiale notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) o dall'ente creditore ha il potere di **azzerare il conteggio**. Un sollecito di pagamento, un'intimazione, un preavviso di fermo amministrativo o un pignoramento interrompono il decorso del tempo: dal giorno della ricezione di questi atti, il cronometro della prescrizione riparte da capo, come se il tempo precedente non fosse mai trascorso.
2. Esiste un'eccezione legale (art. 2953 c.c.) che può allungare drasticamente i tempi. Se si è fatto ricorso contro una cartella e si ha perso (o se il debito è stato confermato da una sentenza non più impugnabile), la

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

prescrizione diventa **automaticamente di 10 anni**. Questo accade anche se il debito originario riguardava tributi locali o multe stradali (che normalmente scadrebbero in 5 anni): la sentenza "trasforma" il debito, uniformandolo al termine decennale.

3. Un errore comune è pensare che, passati i termini, il debito "evapori" dai terminali dell'Esattoria. In realtà, **la prescrizione deve essere eccepita**. Se una cartella è prescritta ma non si agisce (tramite istanza in autotutela o ricorso al giudice), l'Agenzia potrà continuare a tentare la riscossione. È onere del cittadino sollevare l'eccezione per rendere inefficace la pretesa di pagamento.
4. Le recenti novità normative hanno introdotto il concetto di **discarico automatico** per le quote affidate alla riscossione da oltre 5 anni e rimaste insolute. Questo provvedimento regola principalmente il "passaggio di mano" tra l'Agenzia (il riscossore) e l'Ente (il creditore). Il fatto che una cartella venga "dis caricata" non significa necessariamente che il debito sia estinto: l'Ente creditore potrebbe decidere di tentare nuovamente la riscossione tramite altre vie o soggetti privati.

Per far valere la prescrizione occorre seguire un'accurata procedura. Se il tempo trascorso dall'ultima notifica supera i limiti di legge, il debito potrebbe essere estinto. Tuttavia, la prescrizione **non opera d'ufficio**: è il contribuente a dover attivare le procedure per farla riconoscere.

Prima di intraprendere qualsiasi azione, serve una fotografia chiara della situazione. Il "documento d'identità" del debito è l'**estratto di ruolo**. Occorre accertarsi che non esistano solleciti, intimazioni o preavvisi di fermo inviati dopo la notifica originaria. Se si trova una "traccia" ufficiale recente, il timer della prescrizione si è azzerato e il conteggio è ripartito.

Se la prescrizione è palese, la strada più rapida è l'**istanza di autotutela**. È un tentativo di dialogo bonario: occorre inviare una PEC o una raccomandata all'Ente che ha emesso il debito (come l'INPS o il Comune) spiegando, dati alla mano, che il termine è decorso senza atti interruttivi. È una procedura a costo zero e non richiede l'assistenza di un avvocato. Tuttavia, l'ente non ha l'obbligo giuridico di rispondere e, scegliendo la via del silenzio, il debito rimarrà visibile a sistema.

Se il dialogo fallisce o se, peggio ancora, si riceve un atto esecutivo (come un pignoramento) per un debito che si ritiene prescritto è necessario il **ricorso giudiziario**. A seconda della natura del debito, ci si dovrà rivolgere alla Corte di Giustizia Tributaria, al Giudice del Lavoro o al Giudice di Pace. Bisogna ricordarsi però che si hanno solo **60 giorni** dalla notifica dell'atto per impugnarlo. In questa fase, specialmente se la prescrizione è maturata dopo che la cartella era stata regolarmente notificata in passato, il supporto di un legale diventa essenziale per non commettere errori procedurali fatali.

Esiste infine una "corsia preferenziale" introdotta dalla Legge 228/2012. Se il caso rientra in situazioni specifiche (ad esempio se c'è una sentenza di annullamento o se la prescrizione era già maturata prima ancora che il debito fosse affidato alla riscossione), si può presentare una **dichiarazione di sospensione**, che va inviata direttamente all'Agenzia della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica. Qui scatta un meccanismo importante: se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni, il debito viene annullato "di diritto". È una sorta di silenzio-assenso a favore del cittadino che può risolvere la questione in modo definitivo.

Dott. Roberto Margini

L'estinzione d'ufficio delle Partite IVA inattive: profili normativi e procedure di sbarramento

Il sistema tributario italiano prevede meccanismi di monitoraggio costante volti a garantire la coerenza e l'aggiornamento dell'Anagrafe Tributaria. Tra questi, assume particolare rilievo la procedura di chiusura d'ufficio delle cosiddette "partite IVA dormienti", un intervento che mira a regolarizzare la posizione di quei soggetti che, pur risultando formalmente attivi, hanno cessato di fatto l'esercizio della propria attività economica. Il fondamento giuridico di tale potere risiede nell'articolo 35, comma 15-quinquies del D.P.R. 633/1972, il quale legittima l'Agenzia delle Entrate a procedere alla cessazione forzata qualora il contribuente non abbia presentato le dichiarazioni annuali obbligatorie per tre annualità consecutive.

L'individuazione dello stato di inattività non è un atto arbitrario, ma il risultato di un'analisi sistematica dei flussi dichiarativi. Qualora l'Amministrazione riscontri l'assenza di operatività nel triennio, è tenuta a inviare al contribuente una comunicazione preventiva. Questo passaggio garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, offrendo al soggetto interessato un termine di sessanta giorni per dimostrare, attraverso documentazione probatoria idonea, la persistenza di una struttura organizzativa o la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano la temporanea assenza di ricavi. In mancanza di tale riscontro, la partita IVA viene irrevocabilmente cessata.

Sotto il profilo degli oneri accessori, il quadro legislativo è stato recentemente semplificato dal Decreto Legislativo n. 1/2024 (Decreto Adempimenti). Tale provvedimento ha rimosso la sanzione amministrativa precedentemente prevista

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

per l'omessa comunicazione di cessazione attività, rendendo la chiusura d'ufficio per inattività una procedura meramente amministrativa e priva di risvolti punitivi immediati. Resta tuttavia fermo l'obbligo per il professionista di verificare che tale estinzione fiscale sia coordinata con la chiusura delle posizioni presso la Camera di Commercio e gli enti previdenziali, al fine di evitare la maturazione di contributi fissi e diritti camerali su una posizione ormai inerte.

Nonostante l'alleggerimento del regime sanzionatorio, la chiusura d'ufficio ai soli fini IVA non esaurisce le criticità legate alla cessazione di un'attività economica. Sussiste infatti un concreto rischio di asimmetria tra i diversi registri pubblici. La scomparsa del numero di partita IVA dall'Anagrafe Tributaria non determina l'estinzione automatica delle posizioni aperte presso la Camera di Commercio o le gestioni previdenziali dell'INPS. Senza un intervento coordinato mediante la Comunicazione Unica, l'imprenditore potrebbe trovarsi esposto alla maturazione di contributi fissi e diritti camerali per annualità in cui l'attività era, per il fisco, già considerata cessata.

Sebbene la chiusura d'ufficio possa apparire come una semplificazione burocratica per il contribuente che intende dismettere la propria posizione, essa richiede una supervisione professionale attenta. La corretta gestione della fase di chiusura non riguarda soltanto il rapporto con l'Erario, ma si estende alla verifica di ogni pendenza amministrativa e contributiva, garantendo che la fine della vita fiscale di un'attività coincida con la reale e definitiva liberazione del contribuente da ogni onere pregresso o latente.

È opportuno precisare che la procedura fin qui descritta riguarda esclusivamente le posizioni caratterizzate da mera inattività. Esiste tuttavia una seconda e più rigorosa fattispecie di chiusura d'ufficio: quella legata ai profili di grave rischio e agli intenti fraudolenti. Data la complessità e la severità delle conseguenze previste per quest'ultimo caso – che spaziano da sanzioni pecuniarie elevate all'obbligo di fideiussione per la riapertura – dedicheremo a questo tema un approfondimento specifico nel prossimo articolo, analizzando i criteri di rischio utilizzati dal Fisco per il contrasto alle frodi fiscali.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

Transizione 5.0: il ruolo della certificazione dei costi e la scadenza del 28 febbraio

Il Piano Transizione 5.0 entra ora nella sua fase più delicata. Il 28 febbraio 2026 è il termine perentorio entro il quale deve essere trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, contenente una serie di documenti, tra cui la certificazione contabile rilasciata dal Revisore o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art 8 del DLgs. 39/2010.

Si ricorda che il Piano Transizione 5.0 consiste in una agevolazione che permette di ottenere un credito d'imposta per progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati al 31 dicembre 2025 per beni materiali ed immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 232 del 2016 che permettono di conseguire una riduzione dei consumi delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o in alternativa, dei processi produttivi interessati all'investimento non inferiore al 5%.

In ogni caso, la procedura, che consente di accedere all'agevolazione, è articolata in diverse fasi, alcune delle quali si sono concluse alla data del 31.12.2025.

Rimane l'ultima parte, l'impresa deve trasmettere

A cura della
Dottoressa



Silvia Leopardi
Dottore commercialista,
Revisore legale

al GSE entro e non oltre il 28.02.2026 una ulteriore documentazione, ovvero la comunicazione di completamento, con le informazioni del progetto di innovazione completato, l'importo dell'investimento e del credito richiesto e l'attestazione nel rispetto degli obblighi PNRR. La comunicazione deve contenere:

- Certificazione ex post, che attesta l'effettivo sostenimento degli investimenti in conformità dell'attestazione ex ante;
- Attestazione comprovante il possesso della perizia;
- Certificazione contabile del revisore firmata digitalmente.

Per ogni dettaglio operativo, si rimanda alla guida completa Transizione 5.0 e alle relative FAQ sul sito del MIMIT.

Entro 10 giorni, il GSE, verificata tutta la documentazione, comunicherà all'impresa beneficiaria, il credito di imposta che potrà utilizzare in compensazione in F24 con codice tributo 7072 - denominato "Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19" e indicando come anno di riferimento è valorizzato l'anno di completamento dell'investimento.

Di fondamentale importanza, per questa ultima fase, la certificazione contabile rilasciata dal Revisore ai sensi dell'art.17 del DM Transizione 5.0. Questo implica che, il soggetto incaricato dovrà attestare, previa opportuna verifica, l'effettivo sostenimento delle spese per l'investimento e loro corrispondenza contabile. Per questo motivo, è opportuno dotarsi di una breve ma efficace check - list per svolgere al meglio l'attività di controllo che deve essere svolta per tutta la documentazione e non dunque a campione:

- Fatture, contratti di leasing, DDT, ordini;
- Verifica che ogni fattura/contratto di leasing abbia il riferimento normativo della Transizione 5.0, Bene agevolabile ai sensi dell'art.1 Legge 178/2020 del 30/12/2020 comma 1062 e commi da 1054 a 1058-ter, così come modificato dall'art.1 della legge 234/2021 del 30/12/2021 comma 44, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.38 del DL 19/2024 del 02/03/2024 convertito in Legge 56/2024 del 29/04/2024;
- Verifica tracciabilità dei pagamenti delle spese sostenute entro il 31.12.2025;

- Riconciliazione contabile tra mastrini, registrazioni e documenti comprovanti l'investimento;
- Perizia;
- Relazioni tecniche ex ante ed ex post;
- Comunicazione di terzietà;
- Lettera di incarico.

Una criticità che spesso si riscontra nel verificare la documentazione, è legata alla mancanza del riferimento normativo della Transizione 5.0, per regolarizzare occorre:

5. In caso di fatture cartacee: è possibile integrare manualmente il riferimento normativo sull'originale, con scrittura indelebile o tramite timbro.
6. In caso di fatture elettroniche: si può
 - Stampare la fattura e aggiungere il riferimento con scrittura indelebile conservarlo ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72;
 - Provvedere con un'integrazione elettronica unita all'originale, conservando i documenti come previsto dalla circolare 14/E/2019;

Un altro aspetto critico riguarda il compenso corrisposto ai professionisti per il rilascio delle certificazioni e/o perizie. Come ci si comporta? La risposta è, dipende. Nel caso del compenso per il Revisore, nei limiti dei 5.000 euro, esso rientra nell'agevolazione e quindi in aumento del credito d'imposta, solo se la società beneficiaria, non è soggetta a revisione legale.

Per quanto riguarda, invece, il compenso del professionista che predispone la perizia e le relazioni tecniche (ad es. per attestare la riduzione dei consumi), rientra nel costo agevolabile nei limiti di euro 10.000 se il servizio è effettivamente reso e documentato nell'anno di competenza dell'investimento.

Dott.ssa Silvia Leopardi

Welfare aziendale e fringe benefit 2026: due strumenti a confronto

Per le imprese è importante comprendere la differenza tra fringe benefit e welfare al fine di introdurre correttamente in azienda soluzioni che migliorino il benessere dei propri dipendenti e che, allo stesso tempo, offrano a loro stesse vantaggi fiscali e contributivi.

I **fringe benefit** sono beni e servizi, erogati dal datore di lavoro sotto forma di compensi non monetari che un'azienda offre ai propri dipendenti in aggiunta allo stipendio.

Ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUIR, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L'art. 51 co. 3 del TUIR, recante la disciplina dei fringe benefit, si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 51 del TUIR, compresi gli amministratori titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Esempi di fringe benefit sono:

A cura della
Dottoressa



Valeria Pantalone
Dottore in Economia

- Buoni carburante
- Buoni spesa o gift card
- Rimborso utenze domestiche (luce, acqua, gas, telefono)
- Rimborso affitto o mutuo per l'abitazione principale
- Auto aziendale ad uso promiscuo
- Telefoni aziendali
- Prestiti a tasso agevolato
- Polizze assicurative sanitarie

Per il 2026, la soglia di non imponibilità dei fringe benefit è confermata a 1.000/2.000 euro con figli a carico. L'art. 1 co. 390 e 391 della L. 207/2024, che non ha subito modifiche da parte della L. 199/2025, ha infatti previsto l'incremento, limitatamente al 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit rispetto ai 258,23 euro previsti ordinariamente dall'art. 51 co. 3 del TUIR.

In particolare, la soglia è fissata in misura pari a:

- 1.000,00 euro, per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- 5.000 euro annui per i lavoratori che trasferiscono la residenza nel comune in cui ha sede il luogo di lavoro, se il comune di destinazione è distante più di 100 chilometri dalla residenza precedente del lavoratore.

Tale agevolazione è valida solo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2026 (dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026) e riguarda il rimborso delle spese di locazione e manutenzione dell'immobile. Il beneficio sarà valido per i primi due anni a partire dalla data di assunzione.

In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito l'intero importo dei fringe benefit e non soltanto l'eccedenza. Secondo la natura del bene o servizio ceduto al dipendente, i fringe benefit vanno iscritti in bilancio alle voci B.7, B.9 o B.14 del Conto economico.

Ad esempio, i costi per i buoni pasto distribuiti ai dipendenti si rilevano nella voce "B.7 - Costi per servizi" del Conto economico e non, invece, nella voce "B.9 - Costi per il personale" (documento OIC 12, § 63).

I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2022 n. 35, § 1, e 1.8.2023

n. 23, § 2), non essendo necessario il riconoscimento alla generalità dei dipendenti.

Questo è uno degli elementi che li differenzia dal **welfare aziendale**, inserito in un piano strutturato a disposizione di una platea più ampia o per specifiche categorie di dipendenti, basato su accordi o regolamenti aziendali.

La disciplina di riferimento del welfare aziendale è contenuta negli articoli 51 e 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), integrati dalle modifiche introdotte dalla Manovra 2024 e confermate nella Legge di Bilancio 2026.

In particolare, i servizi di welfare aziendale sono totalmente esenti da imposizione fiscale e contributiva. Questa totale esenzione si applica a patto che tali servizi siano erogati nell'ambito di piani regolati da contratti collettivi, regolamenti aziendali o accordi individuali.

Il welfare aziendale è un insieme di iniziative, beni e servizi erogati dall'azienda per migliorare la qualità della vita dei dipendenti e delle loro famiglie, promuovendo il benessere individuale e sociale.

A differenza dei fringe benefit, il welfare non ha solo finalità retributive ma punta anche alla responsabilità sociale dell'impresa. È un investimento nel capitale umano che mira a creare un ambiente di lavoro più sereno, motivante e produttivo.

Esempi di welfare aziendali sono:

- Assistenza sanitaria integrativa (es. contributi a fondi o casse salute);
- Previdenza complementare (es. contributi a fondi pensione);
- Somministrazione di vitto (es. buoni pasto);
- Servizi educativi e di istruzione a favore dei familiari (es. asilo nido, libri di testo, borse di studio, campus estivi, rimborso delle tasse universitarie);
- Servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (es. badanti, case di riposo, assistenza domiciliare);
- Servizi di supporto sociale e ricreativo (es. convenzioni per palestre, cinema, teatri, corsi culturali);
- Servizi di trasporto collettivo (es. abbonamenti al trasporto pubblico).

Inoltre, mentre i fringe benefit sono soggetti ai limiti fiscali di euro 1.000 euro annui per tutti i lavoratori e 2.000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, i servizi di welfare aziendale, se conformi alle normative e previsti

all'interno di piani regolati da contratti collettivi, regolamenti aziendali o accordi individuali, sono totalmente esenti da imposizione fiscale e contributiva. Questo significa che il loro valore non viene tassato in busta paga, rappresentando un enorme vantaggio sia per l'azienda che per il lavoratore, che riceve un beneficio pieno senza oneri fiscali aggiuntivi. Non esistono limiti massimi di spesa per l'esenzione, purché le finalità siano quelle previste dalla normativa sul welfare.

I fringe benefit consistono spesso in un bene o un servizio a uso personale del dipendente, che va ad integrare la sua retribuzione. L'auto, il buono carburante, il telefono aziendale rientrano in questa categoria.

Il welfare aziendale offre una gamma più ampia di servizi e supporto per il dipendente e la sua famiglia, spesso legati a bisogni specifici come l'istruzione, la salute, la previdenza, il tempo libero o la cura dei figli e degli anziani.

Una misura di grande interesse, che massimizza i vantaggi fiscali, è la conversione del Premio di Risultato (PdR) in servizi di welfare.

Il PdR è una parte variabile della retribuzione, legata al raggiungimento di specifici obiettivi aziendali misurati tramite indicatori.

Quando il PdR è erogato in denaro, entro un importo massimo di € 3.000 lordi (con reddito annuo fino a € 80.000) si applica un'imposta sostitutiva del 5%; tale aliquota ridotta è stata confermata fino al 2027.

Qualora invece sia convertito, in tutto o in parte e se previsto da un accordo aziendale, in beni o servizi di welfare, le somme corrispondenti sono totalmente escluse dalla formazione del reddito e non sono soggette né a imposta sostitutiva né a contribuzione previdenziale.

Una volta aver definito le differenze tra i due strumenti è importante sottolineare anche gli elementi in comune, in quanto entrambi puntano a migliorare la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti, riducendo il tasso di abbandono e aumentando la produttività, inoltre possono essere utilizzati in modo complementare, offrendo fringe benefit a tutti i dipendenti e strutturando piani di welfare personalizzati per specifici target di lavoratori, il fine comune è quello di ridurre il costo del lavoro grazie alle agevolazioni fiscali, migliorando il clima aziendale e l'immagine dell'impresa.

Dott.ssa Valeria Pantalone

8

E-COMMERCE E DIGITAL ECONOMY

Vendite online e obbligo di partita IVA: quando scatta davvero l'attività d'impresa?

Negli ultimi anni l'esplosione dell'e-commerce e dei marketplace digitali ha generato un quesito ricorrente: quando la vendita online diventa attività commerciale abituale e richiede l'apertura della partita IVA? La risposta non dipende dal canale utilizzato, ma dalla modalità con cui l'attività viene svolta.

Il principio generale risiede nell'abitudine ed organizzazione: ai sensi dell'art. 2082 c.c., è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Sul piano fiscale, l'art. 4 del DPR 633/1972 (IVA) stabilisce che costituisce esercizio d'impresa l'attività commerciale svolta per professione abituale, anche se non esclusiva. Analogamente, l'art. 55 del TUIR (DPR 917/1986) qualifica come reddito d'impresa quello derivante dall'esercizio abituale di attività commerciali.

I criteri chiave sono quindi abitudine, organizzazione e finalità di lucro: non è prevista alcuna soglia minima di ricavi. La vendita occasionale, dunque, si configura come vendita di beni personali usati, cessione sporadica, non

A cura della
Dottoressa



Maria Teresa Minervini
Dottore commercialista

programmata e caratterizzata da assenza di acquisti finalizzati alla rivendita.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che la mera dismissione di beni personali non integra esercizio d'impresa.

L'obbligo di partita iva, invece, scatta quando l'attività presenta caratteri di stabilità, ad esempio:

- acquisto di beni per la rivendita
- ripetitività delle operazioni
- creazione di uno store online strutturato
- attività promozionale sistematica
- gestione organizzata di fornitori o magazzino.

In questi casi si realizza un'attività rientrante tra quelle previste dall'art. 2195 c.c. (attività intermediaria nella circolazione dei beni), con conseguente applicazione dell'art. 4 DPR 633/72.

È anche spesso diffusa la convinzione che sotto i 5.000 euro annui non sia necessario aprire partita IVA. Tale soglia riguarda esclusivamente aspetti contributivi (art. 44 D.L. 269/2003) e non ha alcuna rilevanza ai fini IVA o delle imposte sui redditi.

Anche con ricavi modesti, se l'attività è abituale, l'apertura della partita IVA è obbligatoria.

Con il recepimento della Direttiva UE 2021/514 (DAC7) tramite il D.Lgs. 32/2023, le piattaforme digitali sono obbligate a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei venditori, gli importi incassati e il numero delle operazioni effettuate. Ciò rende le vendite online pienamente tracciabili e facilmente verificabili dall'Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che l'esercizio abituale di attività commerciale senza partita IVA può comportare:

- recupero dell'IVA non versata (art. 5 D.Lgs. 471/1997)
- riqualificazione dei redditi come redditi d'impresa
- applicazione di sanzioni amministrative
- recupero contributi INPS.

Nei casi più gravi possono configurarsi anche profili penal-tributari ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

In conclusione, la distinzione non è tra vendita online e vendita tradizionale, ma tra:

- gestione privata e occasionale del proprio patrimonio
- attività economica organizzata e continuativa.

Quando l'obiettivo è generare margine in modo sistematico attraverso un'attività strutturata, l'apertura della partita IVA non è una scelta, ma un obbligo derivante dalla normativa vigente.

In un contesto di crescente digitalizzazione e scambio automatico di informazioni, è opportuno valutare preventivamente il corretto inquadramento fiscale dell'attività, evitando di sottovalutare operazioni che, pur nate come occasionali, possono rapidamente assumere i caratteri dell'impresa.

Dott.ssa Maria Teresa Minervini

Contratto di comodato d'uso modale o a titolo oneroso

Il contratto di comodato è definito dal Codice Civile (**art. 1803**) come un accordo "essenzialmente gratuito". Tuttavia, nella pratica immobiliare e professionale, è frequente l'inserimento di clausole che prevedono oneri a carico del beneficiario. Comprendere il limite tra **comodato modale, oneroso e locazione** è determinante per evitare pesanti riqualificazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il Comodato "Imperfecto": Modale vs Oneroso

Sebbene la gratuità sia l'elemento causale tipico, il comodato non perde la sua natura se al comodatario viene richiesto un sacrificio economico, purché questo non diventi un vero e proprio canone.

- **Il Comodato Modale:** In questo schema, viene inserito un "*modus*" (onere) che non costituisce il corrispettivo del godimento, ma una modalità per far fronte alle spese del bene. Rientrano in questa casistica il pagamento dell'**IMU**, delle **spese condominiali** o l'impegno a eseguire **piccoli lavori di manutenzione**.
- **Il Comodato Oneroso:** Si configura quando è previsto il versamento di una somma di denaro. La legittimità di questa figura è subordinata all'entità della cifra: deve trattarsi di un **importo modesto** (es. rimborso spese forfettario). Se la somma genera un equilibrio

A cura del
Dott.



Roberto Margini
Dottore commercialista,
Revisore legale

economico tra il godimento dell'immobile e la controprestazione, il contratto viene attratto nella disciplina della **locazione**, con conseguente obbligo di applicazione della Legge 431/98.

Obblighi Normativi e Procedure di Registrazione

Ogni contratto di comodato stipulato in forma scritta deve essere obbligatoriamente registrato.

1. **Tempistiche:** La registrazione deve avvenire entro **20 giorni** dalla data dell'atto (30 giorni se l'atto è pubblico o autenticato).
2. **Modalità digitali:** Oggi l'iter è semplificato grazie al **Modello RAP** (Registrazione Atto Privato), che consente l'invio telematico direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
3. Il costo fiscale:
 - a) **Imposta di Registro:** Fissata in misura fissa a **200 euro**.
 - b) **Imposta di Bollo:** 16 euro per ogni 4 facciate (o ogni 100 righe) di contratto.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate e della Cassazione

La prassi amministrativa e la giurisprudenza di legittimità (si veda la fondamentale Sentenza Cass. n. 3021/2001) hanno tracciato linee guida chiare per la gestione fiscale di questi contratti:

- **Inesistenza di reddito imponibile:** Se l'onere imposto al comodatario è volto esclusivamente a coprire le "spese vive" (utenze, imposte, manutenzione ordinaria), tale somma non costituisce reddito per il comodante e non va dichiarata nel quadro dei redditi di fabbricati.
- **Il rischio riqualificazione:** Qualora il "corrispettivo" ecceda il mero rimborso spese, l'Agenzia delle Entrate ha il potere di riqualificare l'atto come locazione, richiedendo l'Irpef sui canoni percepiti e applicando le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Il vantaggio IMU: un'opportunità vincolata

Uno dei motivi principali per cui si sceglie il comodato registrato è l'abbattimento della base imponibile **IMU al 50%**. Questa agevolazione, tuttavia, è soggetta a requisiti stringenti:

- Rapporto di parentela in linea retta entro il primo grado (genitori-figli).
- Utilizzo dell'immobile come abitazione principale (escluse le categorie di lusso A/1, A/8, A/9).
- Residenza anagrafica e dimora abituale del comodante nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso.

Dott. Roberto Margini

Calcolo degli indennizzi alle imprese balneari - Il valore degli investimenti non ammortizzati

Con la **Legge n. 118/2022** (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), il legislatore è intervenuto in modo organico sulla disciplina delle concessioni demaniali, ponendo fine a un lungo periodo di incertezza normativa. In particolare, gli articoli 3 e 4 del Capo II ("Rimozione di barriere all'entrata nei mercati - Regimi concessori") stabiliscono criteri e modalità sia per l'efficacia delle concessioni sia per il loro affidamento, con riferimento alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali destinate a finalità turistico-ricreative e sportive.

Tale intervento si inserisce in un quadro normativo originariamente disciplinato dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione, aggiornandone i contenuti alla luce dei principi di concorrenza e apertura del mercato.

In attuazione della Legge n. 118/2022 e delle successive modifiche introdotte dal D.L. n. 131/2024, è attualmente in fase di approvazione il cosiddetto "Decreto Indennizzi", volto a disciplinare la quantificazione degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti. Il provvedimento, oggetto di osservazioni sia da parte della Commissione europea sia del Consiglio di Stato, presenta ancora profili critici, in particolare con riferimento alla determinazione del "valore degli investimenti non ammortizzati".

A tal fine, l'ente concedente è tenuto, prima dell'avvio della procedura di gara, ad acquisire una perizia asseverata ai sensi del comma 9 dell'art. 4 della Legge n. 118/2022, da indicare nel bando. Tale perizia deve essere redatta, con assunzione di responsabilità, da un

A cura della
Dottoressa



Mariana Visan
Dottore commercialista,
Revisore legale

professionista o da un collegio di professionisti nominati dall'ente tra cinque soggetti designati dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le Regioni, evidenziando le difficoltà operative connesse all'affidamento di tali incarichi da parte degli enti concedenti, hanno più volte richiesto una revisione della disciplina, senza tuttavia ottenere riscontro dal Ministero competente.

Nel medesimo ambito normativo si colloca anche il D.L. n. 73/2025, convertito dalla Legge n. 105/2025, il cui art. 6 introduce disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo, prevedendo criteri per l'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi e una definizione uniforme a livello nazionale della durata della stagione balneare ai fini della sicurezza.

In via precedente, gli articoli 3 e 4 della Legge n. 118/2022 sono stati modificati dall'art. 1 del D.L. n. 131/2024 (recante disposizioni urgenti anche in relazione alla procedura di infrazione n. 2020/4118), convertito con modificazioni dalla Legge n. 166/2024, che ha inciso in modo significativo sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.

Le incertezze applicative sopra richiamate risultano strettamente connesse al mancato completamento del quadro attuativo, tuttora in evoluzione, nell'ambito del quale si colloca anche il dibattito sull'equa remunerazione degli investimenti e sui criteri di determinazione dell'indennizzo. In particolare, nella bozza del cosiddetto "Decreto Indennizzi" si prevede che la remunerazione sia calcolata applicando, al valore rivalutato degli investimenti, il tasso medio di rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) decennali. Tale impostazione appare tuttavia discutibile, in quanto assimila investimenti tipicamente esposti al rischio d'impresa a strumenti finanziari sostanzialmente privi di rischio. Risulta quindi più coerente, sotto il profilo economico-aziendale, il ricorso a metodologie come il WACC (Weighted Average Cost of Capital), determinato secondo i criteri del CAPM, già adottate in ambiti regolati quali quelli dell'energia e delle infrastrutture.

In questo contesto, il valore indennizzabile assume natura ricognitiva e deve essere sottoposto a verifica e validazione attraverso la perizia

prevista dall'art. 4, comma 9, della Legge n. 118/2022, la quale ha il compito di controllare la correttezza dei valori dichiarati dal concessionario uscente e di motivare eventuali rettifiche. L'indennizzo è determinato con riferimento al valore residuo non ammortizzato delle immobilizzazioni materiali relative agli investimenti effettuati, risultanti dall'ultimo bilancio disponibile alla data di cessazione della concessione, al netto di eventuali contributi pubblici o sovvenzioni non restituiti. In assenza dell'obbligo di redazione del bilancio, tali valori devono essere attestati mediante autocertificazione, supportata da idonea documentazione contabile.

Sotto il profilo valutativo, il professionista incaricato può procedere alla rivalutazione delle immobilizzazioni materiali incluse nel perimetro degli investimenti, facendo riferimento ai principi contabili nazionali (in particolare OIC 16) e ai criteri previsti dall'art. 11 della Legge n. 342/2000, nei limiti dei valori effettivamente attribuibili ai beni in relazione alla loro consistenza, capacità produttiva e possibilità di utilizzo economico. Ne deriva il richiamo a configurazioni di valore quali il valore d'uso e il valore di mercato: il primo inteso come valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi dall'utilizzo del bene, il secondo come prezzo verosimile di scambio tra operatori indipendenti in condizioni di mercato.

Nel caso delle concessioni demaniali, tuttavia, il valore di mercato assume una connotazione peculiare, poiché si inserisce in un contesto in cui il concessionario uscente è obbligato a cedere gli investimenti al subentrante, senza che ciò configuri una liquidazione forzata ma piuttosto una transazione regolata finalizzata a garantire l'equità tra le parti. Dal valore così determinato devono essere detratti gli eventuali contributi pubblici percepiti e non rimborsati.

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, rilevano esclusivamente gli investimenti conformi agli strumenti urbanistici e alle autorizzazioni amministrative, adeguatamente documentati e non finanziati mediante contributi pubblici non restituiti. In via esemplificativa, rientrano nel perimetro valutativo le costruzioni inamovibili autorizzate, i manufatti funzionali all'attività (quali dehors, chioschi e verande), gli interventi di ricostruzione o sostituzione, gli adeguamenti impiantistici, le opere di efficientamento energetico e idrico, gli interventi per l'accessibilità e le

opere di difesa costiera, nonché ulteriori investimenti motivati dall'ente concedente.

La data di riferimento della valutazione coincide con la cessazione della concessione, mentre la redazione della perizia può avvenire successivamente, tenuto conto dei tempi tecnici necessari allo svolgimento dell'incarico. Il valore nominale degli investimenti è rappresentato dal costo storico al netto degli ammortamenti, fermo restando che, secondo l'orientamento desumibile anche dal D.M. 13 aprile 2021, n. 162, possono essere oggetto di valutazione anche beni completamente ammortizzati, ove ancora funzionali all'attività.

In attesa della definitiva approvazione del "Decreto Indennizzi" – sul quale sono intervenute osservazioni sia del Consiglio di Stato (pronuncia n. 750/2025) sia della Commissione europea (lettera del 7 luglio 2025) – appare dunque opportuno adottare, in via prudenziale, un approccio ampio nella ricostruzione degli investimenti non ammortizzati, includendo tutte le opere e i beni che, per natura o destinazione, restano nella disponibilità del concessionario subentrante. Si auspica, infine, che il quadro regolatorio trovi compiuta definizione con l'adozione del futuro "Bando tipo", destinato a coordinare e sistematizzare anche la disciplina degli indennizzi.

Dott.ssa Mariana Visan

10

SOCIETÀ E TERZO SETTORE

La clausola di prelazione e di gradimento nello statuto di società di capitali

La clausola di prelazione prevede che il socio che ha intenzione di cedere, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione sociale, è previamente obbligato a offrire la medesima partecipazione agli altri soci, preferendoli ai terzi.

Hanno una duplice funzione: servono a limitare l'ingresso di estranei (funzione negativa) e a consolidare la partecipazione dei soci attuali (funzione positiva).

Le clausole di prelazione inserite negli statuti di S.r.l. o S.p.A. servono a controllare l'ingresso di nuovi soci. Se un socio vuole vendere le sue quote, deve offrirle prioritariamente agli altri soci già presenti.

IL CODICE CIVILE: ART. 2355 – BIS

Nelle società di capitali (come le S.p.A.), lo statuto può prevedere clausole che limitano il trasferimento delle azioni, dando la precedenza agli altri soci.

L'articolo 2355-bis del Codice Civile è la norma che permette alle S.p.A. (Società per Azioni) di inserire limiti alla circolazione delle azioni

A cura della
Dottoressa



Ilaria Redaelli
Dottore commercialista,
Revisore legale

direttamente nello statuto.

L'art. 2355-bis stabilisce che lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni o addirittura vietarlo. La clausola di prelazione è la più comune di queste condizioni: obbliga il socio che vuole vendere a offrire le proprie azioni agli altri soci alle stesse condizioni pattuite con il terzo.

Quali tipi di clausole di prelazione esistono?

Esistono due tipi di clausole di prelazione:

- la **prelazione propria** = il/i titolare/i del diritto di prelazione devono offrire al socio cedente parità di condizioni, cioè le stesse condizioni da lui concordate con il terzo estraneo;
- la **prelazione impropria** = le condizioni della cessione vengono fissate sulla base di determinati criteri o, in caso di disaccordo fra le parti, da un terzo arbitratore.

L'operatività della clausola di prelazione può essere prevista non solo per i trasferimenti onerosi delle partecipazioni sociali, ma anche per i trasferimenti a titolo gratuito.

La prelazione ha efficacia "reale", significa che è opponibile a tutti. Se un socio vende a un terzo ignorando la prelazione, il trasferimento non acquista efficacia nei confronti degli altri soci e della società e, pertanto, formalmente il cedente resta socio e il cessionario rimane terzo estraneo.

Clausole di Gradimento

L'art. 2355-bis disciplina anche le clausole che subordinano la vendita al "placet" (gradimento) da parte dei soci, degli organi sociali o di terzi.

Se la clausola è di **mero gradimento** (cioè l'organo può dire "no" senza giustificazione), affinché sia valida la legge impone che, in caso di rifiuto, la società o gli altri soci siano obbligati a riacquistare le azioni o che al socio sia concesso il diritto di recesso. Questo per evitare che il socio resti "prigioniero" del proprio investimento.

Se la clausola è di **non mero gradimento**, il gradimento è legato al possesso di specifici requisiti soggettivi od oggettivi da parte dell'acquirente, predeterminati nello statuto.

Secondo l'art. 2355-bis c.c., se lo statuto prevede il mero gradimento e questo viene negato, il prezzo di acquisto (da parte della società o degli altri soci) deve essere determinato applicando i criteri previsti per il recesso (art. 2437-ter c.c.).

Divieto di trasferimento (Lock-up)

L'articolo del codice civile prevede anche la possibilità di vietare del tutto il trasferimento delle azioni, ma con un limite temporale preciso.

Il divieto assoluto non può durare più di 5 anni dalla costituzione della società o dal momento in cui viene introdotta la clausola. Trova ragione nei casi in cui l'attività sociale è strettamente legata ai requisiti professionali dei singoli soci.

Dott.ssa Ilaria Redaelli

Le associazioni in Italia: una guida pratica

Definizione

In Italia, il concetto di Associazione è fondamentale per il tessuto sociale, civile e politico. Possiamo definirla come un'organizzazione di più persone che decidono di associarsi stabilmente per perseguire uno scopo comune, di natura ideale, culturale, sportiva o sociale, e senza fini di lucro.

1. La Base Giuridica: Il Contratto

L'associazione nasce da un contratto associativo. A differenza di un contratto di scambio (dove io do una cosa a te e tu una a me), qui le prestazioni di tutti i soci sono dirette al conseguimento di un obiettivo condiviso.

I pilastri fondamentali sono:

- Pluralità di persone: Almeno due (anche se per certi tipi di associazioni la legge ne richiede di più).
- Scopo comune: L'obiettivo deve essere lecito e non speculativo.
- Assenza di lucro soggettivo: L'associazione può fare profitti (lucro oggettivo), ma non può distribuirli tra i soci. Ogni euro guadagnato deve essere reinvestito nelle attività dell'associazione.

2. Le Due Grandi Famiglie

Associazioni Riconosciute. Hanno ottenuto il riconoscimento dallo Stato (iscrizione nel registro delle persone giuridiche). Autonomia perfetta: dei debiti risponde solo l'associazione col suo patrimonio.

Associazioni Non Riconosciute. Non hanno chiesto o ottenuto il riconoscimento (es. partiti, sindacati, piccoli circoli). Autonomia imperfetta: dei debiti risponde il fondo comune, ma anche chi ha agito in nome e per conto dell'ente.

A cura della
Dottoressa



Alessandra Mineo
Dottore commercialista

3. Il Terzo Settore (Codice del Terzo Settore)

Dal 2017, con la riforma del Terzo Settore, la distinzione si è evoluta. Molte associazioni oggi scelgono di diventare ETS (Enti del Terzo Settore) iscrivendosi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Questo permette di accedere a:

- Agevolazioni fiscali.
- Cinque per mille.
- Convenzioni con la Pubblica Amministrazione.

4. Elementi Costitutivi (I documenti)

Per dare vita a un'associazione servono formalmente due documenti:

- L'Atto Costitutivo: La "fotografia" del momento della nascita (chi sono i soci fondatori, dove ha sede, qual è lo scopo).
- Lo Statuto: Il "regolamento" che stabilisce come funziona l'associazione (come si entra, come si vota, come si scioglie).
- Curiosità: In Italia la libertà di associazione è garantita dall'Articolo 18 della Costituzione, che stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

La normativa

Il quadro normativo per le associazioni in Italia è un "mosaico" di leggi che si è stratificato nel tempo. La vera svolta è avvenuta tra il 2017 e il 2021 con la Riforma del Terzo Settore, che ha riorganizzato un settore prima molto frammentato.

Ecco le fonti principali che regolano il mondo associativo:

1. La Costituzione Italiana

È la base di tutto. L'Articolo 18 stabilisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Restano vietate solo le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

2. Il Codice Civile (Libro I)

Il Codice civile (artt. 14 e seguenti) disciplina gli aspetti strutturali "tradizionali":

- Associazioni Riconosciute: Regole su atto pubblico, statuto e autonomia patrimoniale perfetta.
- Associazioni Non Riconosciute: Regole più snelle sulla gestione interna e sulla responsabilità di chi agisce in nome dell'ente.

3. Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017)

Questa è oggi la norma di riferimento per la stragrande maggioranza delle associazioni (culturali, di volontariato, di promozione sociale). Il D.Lgs. 117/2017 ha introdotto:

- Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
- Nuovi obblighi di trasparenza (bilanci sociali per le associazioni più grandi).
- Regole precise sulle attività diverse (quelle commerciali secondarie).

4. Normative Speciali (Settoriali)

A seconda di ciò che l'associazione fa, deve seguire leggi specifiche:

- ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche): Devono seguire le norme del CONI e il recente D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport).
- Associazioni di Volontariato (ODV): Hanno regole specifiche sulla prevalenza dell'attività dei volontari rispetto ai dipendenti.
- Associazioni di Promozione Sociale (APS): Regolate per favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale della comunità.

5. La Disciplina Fiscale

Oltre alle leggi civili, un'associazione deve guardare al TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). In particolare, l'Articolo 148 definisce quali attività sono considerate "non commerciali" (e quindi non tassate) e quali invece richiedono l'apertura di una Partita IVA.

Se un'associazione decide di non iscriversi al RUNTS, resta disciplinata quasi esclusivamente dal Codice Civile, ma perde quasi tutti i vantaggi fiscali previsti dalla nuova riforma.

Come costituire un'Associazione no-profit?

Costituire un'associazione no profit (o un Ente del Terzo Settore - ETS) in Italia è un percorso entusiasmante ma che richiede precisione chirurgica nei documenti, specialmente dopo la Riforma del Terzo Settore.

Ecco i 5 passaggi chiave per passare dall'idea alla realtà giuridica:

1. Definire il Gruppo e lo Scopo

Per prima cosa, serve una squadra. Se vuoi iscriverti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come APS (Associazione di Promozione Sociale) o ODV (Organizzazione di Volontariato), servono almeno 7 persone fisiche o 3 associazioni.

Cosa volete fare? Lo scopo deve essere di "interesse generale" (es. cultura, ambiente, sport, assistenza).

Senza scopo di lucro: Ricordate che i soci non possono dividersi gli avanzi di gestione.

2. Redigere Atto Costitutivo e Statuto

Questi sono i "documenti d'identità" dell'ente.

- Atto Costitutivo: Indica chi siete, dove vi riunite e chi sono i primi amministratori.
- Statuto: È il libretto delle istruzioni. Deve contenere clausole obbligatorie per legge (es. democraticità del voto, devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, criteri di ammissione dei soci).

Consiglio: Non usate bozze generiche trovate online degli anni '90. Assicuratevi che siano conformi al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), altrimenti il Registro ve le rigetterà.

3. Registrazione all'Agenzia delle Entrate

Una volta firmati i documenti dai soci fondatori, dovete recarvi all'Agenzia delle Entrate (entro 20-30 giorni dalla firma) per:

- Richiedere il Codice Fiscale dell'associazione (è gratuito).
- Registrare l'Atto e lo Statuto: Si paga l'imposta di registro (attualmente 200€) e i bolli (a meno che non siate una ODV o APS già orientata al Terzo Settore, che godono di esenzioni).

4. L'Iscrizione al RUNTS (Fondamentale)

Oggi, se non sei nel RUNTS, sei "invisibile" per lo Stato ai fini delle agevolazioni.

L'iscrizione avviene online tramite il portale del Ministero del Lavoro. Serve la Firma Digitale del Presidente e una PEC dell'associazione. Una volta iscritti, potrete ufficialmente chiamarvi "Associazione di Promozione Sociale - ETS" o simili.

5. Adempimenti Operativi

Dopo la "nascita" burocratica, iniziano le attività:

- Aprire un conto corrente intestato all'ente.
- Istituire i Libri Sociali (Libro Soci, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali Consiglio Direttivo).
- Dotarsi di un'assicurazione (obbligatoria se usate volontari).

Costi indicativi per iniziare

- Imposta di Registro 200 € (salvo esenzioni ETS)
- Marche da bollo 16 € ogni 100 righe (salvo esenzioni)
- Firma Digitale e PEC 50 € - 80 € totali
- Notaio (Obbligatorio solo se volete la personalità giuridica) (circa 1.000€ - 1.500€).

In conclusione, costituire e gestire un'associazione in Italia oggi non è più solo un atto di buona volontà, ma un impegno civile che richiede una chiara visione giuridica e organizzativa.

Dott.ssa Alessandra Mineo

L'Esdebitazione: una seconda chance per il debitore "onesto"

L'esdebitazione costituisce oggi uno degli istituti più rilevanti del diritto della crisi, in quanto consente al debitore di ottenere la liberazione dai debiti residui non soddisfatti all'esito di una procedura concorsuale, realizzando in concreto il principio della c.d. "seconda chance". Tale principio, di matrice europea, mira a permettere al debitore "onesto" di rientrare nel circuito economico senza il peso di passività pregresse, superando una visione tradizionalmente punitiva dell'insolvenza. L'istituto ha fatto il suo ingresso nell'ordinamento italiano con la riforma della legge fallimentare del 2006, per poi essere esteso ai soggetti non fallibili attraverso la Legge 3/2012 e successivamente rafforzato, anche su impulso della Direttiva UE 2019/1023, nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che ne offre oggi una disciplina organica e sistematica.

In tale contesto, un ruolo sempre più centrale è assunto anche dal fenomeno del sovraindebitamento, ossia quella situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, che rende il debitore incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Questo ambito riguarda in particolare consumatori,

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

professionisti e imprenditori minori, tradizionalmente esclusi dalle procedure concorsuali maggiori, e per i quali l'esdebitazione rappresenta uno sbocco fisiologico delle procedure di regolazione della crisi, consentendo anche a tali soggetti di accedere al beneficio della liberazione dai debiti.

Sotto il profilo **soggettivo**, l'istituto ha conosciuto un progressivo ampliamento, trovando applicazione non solo nei confronti delle persone fisiche, ma anche delle società e degli enti sottoposti a liquidazione giudiziale o controllata. In particolare, assume rilievo l'estensione ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano dell'esdebitazione ottenuta dalla società, mentre per le società di capitali l'utilità pratica può risultare più limitata, in considerazione della possibilità di costituire nuovi soggetti giuridici. L'esdebitazione risulta dunque particolarmente significativa per le persone fisiche, che, a seguito della liquidazione del proprio patrimonio, possono ripartire senza debiti, e per le società di persone, in cui l'effetto liberatorio si riflette direttamente sui soci.

Dal punto di vista **oggettivo**, l'esdebitazione opera con riferimento ai debiti sorti anteriormente all'apertura della procedura, ovvero a tutte le obbligazioni che hanno dato origine alla situazione di crisi o di sovraindebitamento del debitore. Nelle procedure concorsuali tradizionali, tali debiti coincidono con i crediti concorsuali ammessi o ammissibili al passivo, mentre nelle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento essi corrispondono, in termini sostanziali, all'insieme delle passività del debitore che vengono ricomprese nel piano o nella liquidazione. In entrambi i casi, l'effetto dell'esdebitazione consiste nell'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti: i creditori, pur non vedendo estinto il proprio diritto, non possono più agire nei confronti del debitore per il recupero del residuo. Resta tuttavia ferma la possibilità di azione nei confronti di eventuali coobbligati, fideiussori o obbligati in via di regresso. Sono in ogni caso esclusi dall'ambito dell'esdebitazione, anche nel sistema delineato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, i debiti aventi natura particolarmente qualificata, quali gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti derivanti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative di carattere punitivo.

L'accesso al beneficio non è automatico, ma subordinato alla verifica di specifiche condizioni, tra le quali assume un ruolo centrale la meritevolezza del debitore. Essa si fonda sulla valutazione della condotta tenuta sia nella fase antecedente sia durante la procedura, richiedendo l'assenza di comportamenti fraudolenti, dolosi o gravemente colposi, nonché la piena collaborazione con gli organi della procedura. Il debitore, inoltre, non deve aver beneficiato dell'istituto oltre i limiti previsti dalla legge e non deve essere stato condannato per determinati reati economici, salvo intervenuta riabilitazione. Un elemento di forte innovazione rispetto al passato, riservato alle persone fisiche, è rappresentato dal fatto che non è più necessario il soddisfacimento, neppure parziale, dei creditori, rendendo l'esdebitazione accessibile anche in presenza di un patrimonio incapiante, salvo il riconoscimento ai creditori di eventuali sopravvenienze rilevanti.

Sotto il profilo **temporale**, il legislatore ha recepito le indicazioni europee prevedendo che il debitore possa ottenere l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura o anche prima, in caso di chiusura anticipata della stessa, introducendo così un meccanismo di esdebitazione "anticipata" che garantisce tempi certi e contenuti per la liberazione dai debiti. Quanto al procedimento, nel caso di liquidazione giudiziale il tribunale dichiara l'esdebitazione con decreto, sia contestualmente alla chiusura della procedura sia su istanza del debitore decorso il termine previsto, mentre nelle procedure di liquidazione controllata l'effetto esdebitatorio può operare anche di diritto, ferma restando la verifica dei presupposti. Nell'ambito delle procedure di sovraindebitamento, un ruolo fondamentale è svolto dall'Organismo di composizione della crisi, chiamato ad assistere il debitore e a fornire al giudice una relazione dettagliata sulla sua situazione economica e sulle cause dell'indebitamento.

In conclusione, l'esdebitazione rappresenta oggi un pilastro del diritto della crisi, orientato al recupero del debitore e all'efficienza del sistema economico. Il bilanciamento tra tutela dei creditori e diritto alla ripartenza del debitore trova quindi nell'istituto un punto di equilibrio.

Dott.ssa Michela Ferrante

Dimensioni d'impresa e liquidazione giudiziale: il ruolo delle soglie nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito CCII), il legislatore ha realizzato una riforma organica della disciplina concorsuale, segnando il definitivo superamento della legge fallimentare di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. In tale contesto, particolare rilievo continuano ad assumere le soglie di fallibilità – oggi riferite alla liquidazione giudiziale – disciplinate dall'art. 2, comma 1, lett. d), e dall'art. 121 CCII.

Il Codice conferma l'impostazione già delineata dall'art. 1 della legge fallimentare, mantenendo un criterio selettivo fondato su parametri dimensionali. In particolare, non è qualificabile come "imprenditore minore" – e dunque è potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII – l'imprenditore che dimostri il superamento congiunto delle seguenti soglie:

- attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- ricavi lordi annui superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti;
- debiti anche non scaduti superiori a 500.000 euro (dato complessivo).

La formulazione normativa, pur nella sua apparente continuità, si inserisce in un quadro profondamente innovato. Il CCII, infatti, introduce una logica *anticipatoria* della crisi, fondata sull'emersione tempestiva degli squilibri economico-finanziari (art. 3 CCII) e sull'adozione di adeguati assetti organizzativi,

A cura della
Dottoressa



Michela Ferrante
Dottore commercialista

amministrativi e contabili, in linea anche con quanto previsto dall'art. 2086, comma 2, c.c. In tale prospettiva, le soglie dimensionali non operano più soltanto come criterio di accesso alla procedura liquidatoria, ma si coordinano con un sistema articolato di strumenti di regolazione della crisi.

Per gli imprenditori sotto soglia, infatti, il Codice prevede specifiche procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate agli artt. 65 e ss. CCII, che rappresentano l'evoluzione della legge n. 3/2012 (cosiddetta "*legge salva suicidi*"). Tali strumenti – tra cui il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore – consentono anche ai soggetti esclusi dalla liquidazione giudiziale di accedere a percorsi di risanamento o di esdebitazione, in attuazione del principio di universalità delle tutele.

Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda l'onere della prova. In linea con il previgente orientamento, spetta all'imprenditore dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti dimensionali al fine di sottrarsi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale. Tale profilo assume oggi maggiore centralità anche alla luce degli obblighi informativi e organizzativi imposti dal Codice, che rendono essenziale una corretta e trasparente tenuta della contabilità aziendale.

In considerazione del fatto che lo stato di *liquidazione ordinaria* non incide sul periodo di riferimento da considerare per la verifica delle soglie dimensionali della *liquidazione giudiziale*, nella valutazione rientrano anche gli esercizi del periodo liquidatorio: questo potrebbe portare a situazioni "paradossali", con aziende che accumulano sempre maggiori debiti, ma vedendo azzerarsi i propri ricavi e ridursi notevolmente il proprio attivo, potrebbero non avere più i presupposti necessari.

Inoltre, non mancano profili critici. Parte della dottrina ha evidenziato come la mancata revisione delle soglie – rimaste invariate rispetto alla riforma del 2006 – possa incidere sulla loro adeguatezza rispetto al mutato contesto economico, anche alla luce dei fenomeni inflattivi e della crescente complessità delle strutture imprenditoriali. In questa prospettiva, si è paventata l'opportunità di un aggiornamento periodico dei parametri, eventualmente ancorato a indici macroeconomici.

In conclusione, le soglie di fallibilità nel CCII, pur configurandosi come elemento di continuità rispetto al passato, assumono una funzione diversa e più articolata all'interno di un sistema orientato alla prevenzione e alla gestione anticipata della crisi. Il loro ruolo non è più confinato alla delimitazione dell'area della liquidazione giudiziale, ma contribuisce a definire l'accesso differenziato ai vari strumenti di regolazione della crisi, fungendo come criteri per un instradamento nel sistema della crisi di impresa, in un'ottica di maggiore efficienza e inclusività.

Dott.ssa Michela Ferrante

**Realizzata da DiReCta, la divisione di
Studio PAA dedicata alle operazioni
societarie più complesse**

The logo for DiReCta, featuring the word "di" in a smaller font above "recta", with a stylized arrow pointing from the "i" to the "r". The logo is white on a dark blue background.

**di
recta**